

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE  
E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

30.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO CATANIA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Catania Mario, <i>Presidente</i> .....	2	Garruto Luigi Igino, <i>Responsabile dell'Ufficio Verifiche presso l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane di Livorno</i> .....	6
<b>Audizioni del Direttore della Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brosco.</b>		<b>Audizione del Presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana, Raimondo Domenico.</b>	
Mario Catania, <i>Presidente</i> .....	2, 5, 6, 10	Catania Mario, <i>Presidente</i> .	10, 14, 16, 17, 18, 19
Brosco Gianfranco, <i>Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i> .....	2, 7, 8	Raimondo Domenico, <i>Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana</i> .....	10, 14, 15, 16, 17, 18
Cenni Susanna (PD) .....	5, 8	Russo Paolo (FI-PdL) .....	14, 15, 16, 17, 18
		<b>Allegati: Documentazione presentata dagli auditi</b> .....	<b>20</b>

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MARIO CATANIA

**La seduta comincia alle 14.05.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del Direttore della Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brosco.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'approfondimento che la collega Cenni sta facendo su tutta la problematica della contraffazione relativa al settore del tessile e della moda, con un *focus* specifico anche sulla vicenda Prato, del direttore della Direzione interregionale Toscana Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane, dottor Gianfranco Brosco, accompagnato dal dottor Luigi Iginò Garruto, responsabile dell'Ufficio verifiche presso la Dogana di Livorno.

Posso dare senz'altro la parola al direttore Brosco, che ci parlerà della sua esperienza sulla materia oggetto della nostra inchiesta.

GIANFRANCO BROSCO, *Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna*

*e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.* Innanzitutto, faccio una rapidissima premessa. Sono direttore con competenza sulla zona Toscana da quasi sei anni, quindi ho avuto modo di monitorare un po' l'andamento dei flussi in questo settore in questi anni. Da un anno ho anche l'interinato su Marche ed Emilia-Romagna. Sono stato anche direttore in Liguria, a Bari e a Trieste, quindi ho un po' di esperienza sui flussi.

Fatta questa premessa, ho ritenuto di farmi accompagnare dal dottor Garruto perché è responsabile dell'area Verifiche dell'ufficio della Dogana di Livorno, porto notoriamente molto importante e interessato da questo tipo di flussi, oltre a essere anche un nostro funzionario di punta, che rappresenta anche a Bruxelles un gruppo che riguarda questa materia. Il dottor Garruto è stato artefice di varie indagini molto importanti, segnatamente nel settore dell'olio, ma anche nel settore del tessile.

Dal punto di vista generale, il settore della contraffazione, con specifico riferimento alla zona di Prato e di Firenze, è un fenomeno storico. C'è sempre stato perché la zona di Prato, come è noto a tutti, è forse – mi esprimo sinteticamente – l'*enclave* cinese più importante di questo Paese e, soprattutto, è un posto a economia fondamentalmente cinese. Tutti i flussi, tutti gli arrivi, le importazioni, ma anche le esportazioni, di merce riguardano principalmente, e anzi quasi esclusivamente questo settore.

Oltretutto, c'è la vicinanza con Firenze, dove notoriamente ci sono grandissime case di moda nel settore dell'abbigliamento e della pelletteria, e quindi è un posto cruciale nell'ambito nel panorama nazionale.

La contraffazione – lei lo sa per questioni concrete e attuali – è cambiata molto negli ultimi anni. Prima i flussi di merce di importazione, soprattutto via terra, erano destinati proprio all'ufficio delle Dogane di Prato e a quello delle Dogane di Firenze in una linea diretta, e si trattava proprio di prodotti finiti. Fino a qualche anno fa, cioè, arrivava direttamente il prodotto finito, sottoposto a una serie di controlli, che l'Agenzia delle Dogane svolgeva sempre bene, ma certo non con i mezzi, la competenza e le banche dati di cui dispone attualmente.

A seguito di questi controlli, in numero sempre minore, ma sempre più precisi ed efficaci, i flussi sono cambiati a seconda dei controlli. La merce ha cominciato a non arrivare più direttamente via terra, ma via mare su porti, che non era necessariamente quello di Livorno, l'unico interessato da questo tipo di importazioni in Toscana. Marina di Carrara è l'altro porto, ma riceve un tipo di merce completamente diverso.

Le merci contraffatte – parliamo direttamente di merci contraffatte – sono arrivate soprattutto attraverso altri porti, segnatamente La Spezia e Genova. È chiaro, infatti, che laddove ci sono massicci flussi di merci, per quanto ottimale, il controllo è sempre una sorta di portiere che deve parare un rigore. Abbiamo questa situazione di impotenza naturale. Vedremo poi che in questo momento, invece, i risultati sono assolutamente ottimali. Fino al 2011 questa merce contraffatta arrivava anche direttamente. A seguito di una serie di sequestri e di azioni molto importanti, il flusso è cambiato, perché ci si è resi conto che effettivamente valeva la pena far arrivare la merce per via traversa, quindi non direttamente dai Paesi che contraffacevano la merce, ma via altri Paesi, come gli Emirati Arabi o anche Paesi africani.

È chiaro che queste deviazioni di traffico hanno reso più difficoltoso il controllo. Peraltro, nonostante la collaborazione con le autorità cinesi, queste avevano difficoltà a indicarci, a fronte di

specifiche richieste, quali fossero le spedizioni dirette e quali quelle inframmezzate da scali intermedi.

Visto che i controlli erano fortemente efficaci, la mala vita cinese, anche in connessione con personaggi di pochi scrupoli a livello nazionale, quindi con collegamenti con figure del napoletano o in parte della zona di Trieste – poi vi spiegherò perché – ha pensato di evitare di inviare direttamente merce contraffatta e di preferire merce assolutamente lecita. Sto parlando del flusso di esportazioni dalla Cina verso l'Italia. Ora, la contraffazione è avvenuta e avviene normalmente anche all'interno del nostro Paese.

Chiaramente, questo rende ancora più difficile il controllo. A fronte di importazione di materiale assolutamente lecito, tessuti, filati, capi di abbigliamento – mi limito al settore dell'abbigliamento – è evidente che l'onere del controllo a questo punto si sposta in maniera sostanziale all'interno del territorio, cioè laddove queste merci importate lecitamente vengono lavorate per fare la contraffazione. Questo è stato ed è ancora in parte un fenomeno molto importante. Poi farò una mia considerazione, se mi è consentito, a riguardo. Questi, infatti, sono dati oggettivi, su cui penso di sviluppare, sia pure molto rapidamente, un commento.

Ultimamente, per citare un esempio, abbiamo sequestrato un invio di etichette delle maggiori *griffe* della zona, tra cui Dolce & Gabbana e altri, separato rispetto all'invio della materia da lavorare, quindi filato tessuto. Chiaramente, il filato tessuto arriva per le vie e con un'importazione normale; l'etichetta arriva occultata in qualche modo, e d'altronde anche 20.000 etichette non occupano chissà quale spazio. Noi le abbiamo trovate, ma probabilmente ce ne potrebbero essere anche altre che arrivano. Questo materiale viene assemblato in un qualsiasi sito, molti dei quali anche vicini alle sedi delle *griffe*, dopodiché viene inviato per completare proprio il prodotto contraffatto.

Questo è uno degli ultimi *escamotage* della malavita. È chiaro che, quando avviene questo tipo di passaggi, deve esserci

un accordo tra chi esporta, la Cina, e chi qui si fa carico di prendere questa merce, lavorarla e inviarla per i vari canali. Questo è un fenomeno molto preoccupante.

Ultimamente, c'è stata un'ulteriore evoluzione. Il nostro controllo del prodotto contraffatto che dovesse venire direttamente dall'estero è, sulla base delle nostre analisi dei rischi e delle banche dati, molto efficace: per aggirare questa percentuale positiva di controlli, è ritornato, sia pure in minima parte, un traffico via terra. In realtà, il prodotto non viene più in linea tendenziale — c'è stata una notevole riduzione rispetto a prima — importato a La Spezia, a Genova o direttamente a Prato, ma in un altro Paese dell'Unione europea, che lo mette in libera pratica.

Viene, cioè, fatta l'importazione in un altro Paese europeo — senza voler criminalizzare nessuno, si cita sempre l'Olanda, o la Germania — poi via terra tranquillamente senza controlli questo prodotto arriva in Italia. Evidentemente, questo succede perché si tenta, appunto, di aggirare ed eliminare il rischio di un controllo diretto.

È ovvio che, a fronte di questa situazione — sto facendo un semplicissimo sunto, per dare un'idea di come avviene questo traffico — a mio avviso ci sono delle potenzialità di controllo, ma di tipo diverso rispetto a quello diretto delle importazioni in un porto o verso un confine terrestre, anche se c'è solo quello con la Svizzera, ma questo non è un traffico che viene via Svizzera. Parlo di un controllo imprescindibile, di un'azione coordinata e contestuale di tutte le forze interessate a questo tipo di problema.

È evidente che, nel momento in cui questa merce, arrivasse direttamente contraffatta o da assemblare, via terra o via nave, deve arrivare sempre nel posto dove deve essere fabbricato il prodotto contraffatto o in un deposito, dal quale poi deve essere smerciato capillarmente secondo l'organizzazione della malavita. La merce contraffatta o il materiale semilavorato che occorre per fabbricare il prodotto contraffatto arriva per il 35 per cento

dalla Cina e, misura percentuale ancora minore, da vari altri Paesi del sud-est asiatico.

Dovrebbe esserci un controllo nostro da poter fare o nei depositi o nelle ditte, anche di tipo fiscale più diretto, quindi con il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate, sicuramente della Guardia di finanza, dei NAS. Mi viene in mente anche l'INAIL. Basta andare all'Osmannoro a Prato, quartiere dal nome abbastanza cacofonico, occupato da cinesi, che lì sono imprenditori, non solo manovalanza. Mi sembra d'aver capito che questa sia anche una difficoltà a livello politico, perché effettivamente, laddove c'è un'imprenditoria, mettere mano è anche abbastanza problematico. Siccome, però, non mi compete, mi limito semplicemente a quest'accento e taccio.

Il contestuale avvento, come lo chiamo, di tutte queste forze in un sito del genere — ho citato l'Osmannoro, che è fatto di decine e decine di capannoni dove vengono lavorate queste merci — o su altri siti vicini, farebbe sì che in un unico accesso si riesca a esaminare ad ampio raggio tutte le problematiche relative alla contraffazione. È un'iniziativa che, almeno secondo la mia esperienza, andrebbe presa.

Il secondo aspetto importante riguarda le partite IVA, di cui sono titolari questi imprenditori cinesi, che vengono accese anche se queste persone dichiarano — non si sa quanto sia vero — di non conoscere l'italiano. Quando andiamo a fare una verifica, questi si trincerano in maniera evidentemente pretestuosa, dicendo che non capiscono e di non conoscere la lingua, eppure la partita IVA è stata rilasciata. Non so se l'idea sia praticabile o meno, ma nella mia ingenuità posso dirvi che forse avere la preventiva affermazione di una conoscenza sia pur minima dell'italiano servirebbe, perché eviterebbe tante lungaggini e, nell'atto dell'azione giudiziaria, tanti rallentamenti.

Il terzo potrebbe sembrare un aspetto minore, ma per noi è molto importante. Quando arriviamo in uno di questi siti e sequestriamo la merce, questa molto spesso è in cospicua entità, pertanto al-

l'atto del sequestro qualcuno deve detenerla, e questo comporta un costo. L'amministrazione non può farsene carico, non ha le risorse né il modo per farlo, perché non ha propri depositi. Le procure, che prima pagavano, adesso non lo fanno più si procede, allora, a un affidamento diretto alla stessa ditta controllata, perché non c'è alternativa. Questo è un altro elemento di criticità, dovuto ai costi.

Bisognerebbe trovare una soluzione che evitasse di dare in affidamento a questi imprenditori cinesi — ma che siano cinese o di altra nazionalità poco importa — che poi dichiarano una serie di furti, dopodiché è assolutamente impossibile intervenire. Questo è un terzo elemento di criticità.

Queste sono le principali azioni che dovrebbero essere prese in considerazione per evitare che l'aggiramento dell'importazione di merce direttamente contraffatta possa risultare efficace. È evidente che questo è solo un primo accenno sommario per dare un panorama della situazione. È ovvio che la sinergia tra le varie forze, la cosa assolutamente più importante, deve avvenire sulla base di un coordinamento e di una normativa che sancisca i limiti e le possibilità di contestuale accesso, o comunque ciò che deve fare uno e l'altra, ma comunque nello stesso tempo.

Secondo me, questo è assolutamente fondamentale. La dispersione di forze di controllo — è di questo che necessariamente dobbiamo parlare — è un buco che ci rende assolutamente vulnerabili. Se necessario, posso dare altre indicazioni.

**PRESIDENTE.** La ringrazio. Chiedo alla collega Cenni, relatrice sulla materia, se ha delle domande, ma sicuramente ne avrà.

**SUSANNA CENNI.** Ringrazio davvero il dottor Brosco per il suo contributo. Spero che possa esserci inoltrata anche la relazione, del materiale che possiamo acquisire. Se avete anche un po' di dati, qualcosa da segnalarci, sicuramente ci saranno preziosi, perché questa è l'ultima delle audizioni che abbiamo in calendario per

chiudere le indagini sul distretto di Prato, con tutte le sfaccettature che ha ben ripreso, come distretto strategico per l'Italia, ma anche per buona parte dell'Europa.

Ascoltando la sua relazione e anche la sua interessante riflessione hanno riguardato l'evoluzione delle strade della contraffazione, dei percorsi e dei mezzi attraverso i quali soprattutto il tessuto, segnalato con più determinazione, oltre a una serie di altri oggetti, riguardo a queste indagini, una delle cose che sia le rappresentanze di imprese sia lo stesso sindaco di Prato ci hanno segnalato è stata proprio questa grossa movimentazione di enormi quantitativi di tessuto, che presumibilmente arrivano dal Pakistan e dalla Cina, di notte di norma, e che vedono. Quello che si rileva è l'utilizzo di questi tessuti per la produzione di abiti pronto moda, camicie, giacche e così via, che diventano *made in Italy*.

Vi rivolgo alcune domande proprio su questo. Lei ha detto a un certo punto che la nuova modalità, dopo che arrivava il materiale completo, quindi contraffatto fuori, è quella di far arrivare materiale non contestabile dal punto di vista delle norme: secondo lei, questo tessuto rientra in questa casistica? Va tenuto anche presente che le norme europee alla fine non prevedono un *made in Italy* in virtù del fatto che tutti i materiali sono esattamente provenienti dal nostro Paese: anche a lei torna che ci sia questo movimento, grandi quantitativi, e che siano questi i Paesi da cui arriva?

Inoltre, lei stesso giustamente ha detto, a proposito dell'evoluzione di questo movimento, che sarebbe utile per intervenire anche un maggiore coordinamento. Comunque, quando c'è una movimentazione di queste dimensioni, ovviamente a voi il fenomeno non sfugge, anche se regolare: mi chiedo se non scatti in qualche modo una segnalazione, pur nella regolarità di un prodotto che circola secondo norme riconosciute, perché probabilmente è il modo per arrivare in un secondo momento a comprendere che avviene il reato.

In secondo luogo, sempre dal punto di vista del coordinamento, abbiamo sentito

vari soggetti, ultimo in ordine di tempo il presidente della Toscana Rossi, ascoltato qualche settimana fa, ma un po' tutti i soggetti istituzionali, il prefetto, il questore e così via, parlare con una certa soddisfazione dell'esperienza del patto locale per la sicurezza, quel meccanismo scattato soprattutto dopo la tragedia di due anni fa per l'incendio e che ha visto delle morti.

Se ha prodotto dei risultati così positivi, per esempio l'investimento della regione Toscana su una serie di persone che vanno a fare controlli sulla sicurezza in imprese, laboratori o opifici, come vogliamo definirli, perché non c'è stata quest'ulteriore evoluzione? Giustamente diceva che, se ci fossero Dogane, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, NAS, INPS assieme, a fare questo tipo di controlli, probabilmente riusciremmo ad approfondire ulteriormente: perché non è scattato questo ulteriore meccanismo? Dove possono essere le ragioni? Lo chiedo perché alla fine della relazione che stileremo abbiamo anche il dovere di segnalare i punti su cui si può lavorare per migliorare la situazione.

Ancora, in tema di contraffazione si fa un gran parlare del ricorso a codici, ologrammi, forme di monitoraggio e riconoscimento che utilizzano anche nuove tecnologie che possono essere particolarmente efficaci: avete forme di rilevazione particolare, che possono esserci segnalate e diventare sistema di rilevazione complessiva?

Rispetto ai costi, sentendo il procuratore di Firenze e quello di Prato, ma anche altri — nelle indagini sui movimenti della contraffazione Milano, Roma, Firenze cominciano a diventare piuttosto indicative per il fenomeno — mi pare che alcune procure oramai si stiano indirizzando, anche assumendosi un po' di responsabilità, a predisporre comunque la distruzione.

Direi che forse è questa la strada più opportuna da percorrere, altrimenti penso che non riusciremo mai probabilmente nemmeno ad avere spazi per stoccare tutto questo materiale. Vorrei una vostra valutazione anche su questo.

Infine, relativamente al quadro normativo, secondo la sua valutazione ci sono punti su cui sarebbe opportuno che aggiornassimo le norme che oggi abbiamo a disposizione?

PRESIDENTE. Direttore, c'è molta carne al fuoco. Vediamo di sintetizzare, ma cercando comunque di essere esaurienti. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

LUIGI IGINO GARRUTO, *Responsabile dell'Ufficio Verifiche presso l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane di Livorno*. Il suo intervento, onorevole, è effettivamente ricchissimo di spunti. Partirei da alcuni dati statistici, perché è un elemento che a lei interessa.

Noi abbiamo fatto delle proiezioni, visto che era il *focus* di questa Commissione, specificamente sui tessili. Abbiamo verificato che arrivano nelle province di Prato e Firenze milioni di euro in controvalore provenienti da diverse origini extracomunitarie, ma rispetto ad esempio al 2014, che vede 233 milioni di euro di importazioni, circa il 34 per cento è di origine della Cina. Questo dato statistico è stato riconfermato nel primo semestre 2015 e rispecchia pedissequamente ciò che era avvenuto anche nell'anno precedente.

Siccome nel nostro diagramma di flussi, quando avviciniamo le analisi dei rischi, seguiamo anche orientamenti di questo tipo, per misurare nello specifico un'attività di controllo più pregnante, anche alla luce della carenza di risorse, purtroppo endemica nella nostra agenzia, ci siamo resi perfettamente conto che gran parte dei tessili che arrivano direttamente come importazione provengono appunto dalla Cina.

Alla sua domanda se quei flussi che arrivano nottetempo possano rientrare in questo contesto rispondo certamente di sì. Voglio precisare, però, anche sull'altro aspetto cui aveva accennato già il direttore, che circa l'8 per cento del materiale che arriva via nave viene raddoppiato con gli arrivi via terra di merci sdoganate nei Paesi terzi. Questo diventa un punto cri-

tico: alla luce della regolamentazione comunitaria, le merci comunitarie devono muoversi con estrema libertà, senza fardelli amministrativi o controlli.

Pertanto, quando dalla nostra analisi dei rischi individuiamo spedizioni di merci comunitarie o immesse in libera pratica in un altro contesto comunitario, dobbiamo – uso un'iperbole, ma non è così – quasi forzare il dato normativo, perché effettivamente si rischia di andare contro il principio cardine della libera circolazione di merci all'interno dell'Unione europea. Questo diventa così un elemento critico. È verosimile che sia proprio la gran parte delle merci che arrivano nottetempo a muoversi su gommato, su strada. Oltretutto, le movimentazioni portuali a un certo orario si chiudono, e quindi vengono rinviate al giorno successivo.

Nelle nostre indagini, quindi sono dati di fatto, molto spesso si utilizzano anche vettori non nazionali. Anche questo crea, se mi permette il termine, un contesto un po' selvaggio. È difficile riuscire con i nostri mezzi italiani a monitorare tutto ciò che avviene oltre confine. Pertanto, anche in quest'ottica, un controllo dei siti ci permette di avere più puntualità e precisione nelle successive attività di controllo. La contraffazione è un reato particolarmente insidioso, il cui contrasto ha dato frutti importanti quando è stato possibile ricorrere ad attività tecniche di controllo, che siano le intercettazioni o un monitoraggio.

Anche le analisi dei rischi fatte a monte dei flussi, però, possono fornire delle indicazioni particolarmente interessanti. Riprendendo quello che diceva il direttore, a differenza che nel 2013 – stiamo parlando di pochissimo tempo fa – quando il valore delle materie prime o semilavorate, tessuti e filati, si aggirava intorno ai 396 milioni di euro, contro circa 50 milioni di importazione di prodotti finiti, nel 2014 e nel primo semestre 2015 c'è un'inversione di tendenza.

Questa è data, in particolar modo, non solo dal rilevante ammontare delle importazioni dirette, ma anche da circa 140 milioni di euro di acquisti intracomunitari,

per cui non si possono più chiamare importazioni, perché ricadrebbero immediatamente sotto la nostra lente di ingrandimento. Gli acquisti intracomunitari, elemento che comunque l'Agenzia delle dogane prende in considerazione all'atto delle verifiche e delle analisi dei flussi, sfuggono leggermente a quel controllo serrato proprio perché vengono controllati dai nostri omologhi altrove.

Noi abbiamo un'attività di indagine piuttosto importante, adesso cogestita insieme a Eurojust e all'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in cui un importante flusso di merci, passando vicino alla Germania, raggiungeva Prato, per poi essere disperso sul territorio, frammentato. A quel punto, il controllo diventa un po' tardivo.

L'idea di poter scambiare le informazioni con altri Corpi di polizia, anche quando fanno il banale controllo sul territorio o quello nella fase di distribuzione o ai grossisti, diventa fondamentale. Da questi passaggi si può risalire a ritroso all'importazione anche avvenuta in altri Paesi comunitari e attivare tutti quei meccanismi di cooperazione a livello doganale già consolidati e assolutamente efficaci.

Perché non è fattibile o non è semplice ripetere l'esperienza del tavolo nazionale di Prato? Perché in quel contesto è stata realizzata una vera e propria convenzione tra parti interessate. C'è stato un movimento volontario, richiamato probabilmente anche dalle autorità competenti sul territorio, ma di fatto non esistono meccanismi che – mi permetto – forzano questa collaborazione.

L'Agenzia delle dogane negli anni scorsi ha tentato delle convenzioni con la forza di polizia più prossima a noi, cioè la Guardia di finanza, ma di fatto non ci sono stati riscontri così positivi come si sperava, probabilmente perché questo flusso di informazioni non c'è stato così come sperato.

GIANFRANCO BROSCO, *Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*. Il collega ha fatto delle consi-

derazioni molto importanti e credo abbia risposto alla prima delle sue domande. Tenta di ricordare tutte le altre, altrimenti eventualmente mi aiuterà.

Per quanto riguarda il discorso del flusso di questo materiale da lavorare, ritengo di dover fare una precisazione tecnica. Non me ne vogliate, probabilmente lo saprete meglio di me, ma ai fini della fabbricazione di un capo di abbigliamento l'iter è fibra, filato, tessuto, capo di abbigliamento, confezionamento, storicamente, anche a prescindere dalla contraffazione.

Sono già moltissimi anni che in Italia chi fa il filato è in grossa crisi. Non ci sono più filatori, per cui da tantissimi anni compriamo il filato terzo, segnatamente dagli Stati Uniti, naturalmente quando realizziamo capi d'abbigliamento di un certo tipo.

Tutte le regole di origine doganali sono basate, quindi, a partire dal filato. Significa che si può comprare il filato di origine terza e realizzare il capo di abbigliamento, che è italiano, *made in Italy*, o comunque sulla base della regolamentazione d'origine. Questa è la filiera. Storicamente, quindi, l'approvvigionamento di tessuto e di filato c'è sempre stato. Poi si è inserita all'interno di quest'iter la tintura dei filati, che normalmente può avvenire nell'Unione Europea o anche in Italia per il tramite di tintori molto specializzati.

Questo è importante perché comunque, per realizzare un capo di abbigliamento corretto o contraffatto male o bene — volevo aggiungere questa terza tipologia, che è importante — è sempre questo l'iter da seguire.

Venendo alla sua considerazione, ci sono questi semilavorati, ma sono materiale base per realizzare il capo di abbigliamento finito. C'è un approvvigionamento, come c'era prima, ma prima si prendeva il filato statunitense e si realizzava un capo di abbigliamento fatto bene, mentre adesso si prende dalla Cina.

È chiaro che tanto tessuto mi viene dalla Cina e tanti capi di abbigliamento ne devono conseguire. È matematico. Ecco dove possiamo con le nostre indagini ov-

viare a questo problema dell'impossibilità del controllo, visto che le merci arrivano da altri Paesi dell'Unione europea, ovvero attraverso l'analisi delle cessioni intracomunitarie.

Un filato o un tessuto possono arrivare, quindi, dalla Cina, normalmente non di buona qualità, in un Paese dell'Unione europea, segnatamente la Germania citando l'ultimo caso, dove ci sono imprenditori cinesi, che va ricordato non sono solo in Italia. Questi imprenditori, che hanno una partita IVA tedesca, quindi sono ormai stabili in Germania, fanno a loro volta delle vendite di questo prodotto e parte di queste avviene a imprenditori di Prato. Noi possiamo controllare queste cessioni intracomunitarie, ma è chiaro che, se faccio una cessione intracomunitaria di tessuto, a fronte di questo deve essere realizzato un certo numero di capi, presumibilmente sulla base degli standard, che dovranno essere poi venduti.

SUSANNA CENNI. Mi scusi, non so se ho capito bene. Lei parla di cessioni intracomunitarie, ma come si concilia l'osservazione di questo movimento con la libera circolazione delle merci?

GIANFRANCO BROSCO, *Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*. La cessione intracomunitaria è la vendita. Mi scusi, è un linguaggio un po' tecnico.

Devo monitorare le vendite — chiamiamole così — di questo tessuto, di questo semilavorato, all'industria. Se rilevo la vendita di un grande quantitativo di tessuto, a fronte del quale viene emessa una fatturazione a Prato per un numero di capi di abbigliamento non corrispondente verosimilmente a quel quantitativo, o se vedo che quel quantitativo è stato lavorato da opificio, una manifattura cinese allo Smannoro con tre persone che vi figurano ufficialmente, qualcosa non funziona. È impossibile, infatti, che un numero di persone non adeguato lavori una certa quantità di materiale.

Torniamo così al discorso di prima. Servirebbe una regolamentazione — uso

volutamente un termine generico — che chiarisse esattamente i passaggi all'interno delle forze interessate, che io potessi comunicare all'INAIL che cosa viene lavorato e da quante persone. Questo ci consentirebbe di capire se sia possibile o meno. Servirebbe la possibilità di comunicare in tempo reale, senza competizioni tra amministrazioni. Parliamoci chiaro, a volte si instaura anche questo meccanismo di meriti da prendersi. Purtroppo, all'interno del nostro Paese c'è questo problema, ad esempio tra noi e la Guardia di finanza, ormai da cento anni, c'è sempre stato.

Se riuscissimo a superare questo genere di problema tipicamente italico con una regolamentazione stringente che dicesse esattamente chi deve fare che cosa e come può essere veicolato questo flusso di informazioni con un accesso congiunto e dopo aver fatto un'analisi congiunta, questo sicuramente ci porterebbe a risultati enormi. Ultimamente, come Agenzia delle dogane abbiamo ottenuti risultati proprio grazie all'analisi di queste cessioni/vendite intracomunitarie, perché delle cose non quadrano. Questa è l'analisi su materiale effettivamente importato dalla Cina e poi veicolato nell'Unione europea, ma è chiaro che tutto quello che viene nascosto rientra in un quadro completamente diverso. Credo di aver risposto a un'altra delle sue domande. Se non ho o non abbiamo detto qualcosa, me lo ricordi, perché potrebbe sfuggirmi.

Vorrei anche fare una precisazione. Molto spesso si parla di *made in* e di contraffazione: è molto importante capire che sono due cose completamente diverse. Si può avere una violazione della normativa sul *made in* senza avere una contraffazione, perché il prodotto non è contraffatto, cioè non è scadente, non è fatto con materiali particolari, ma semplicemente reca un'etichettatura non conforme alla normativa.

Relativamente al *made in*, secondo me un altro elemento di approfondimento dal punto di vista legislativo è il seguente. Anche la nostra legge 350 del 2003 è in certi passaggi un po' criptica: parla di *made in Italy* e fa riferimento alla rego-

lamentazione d'origine comunitaria, ma le due cose non necessariamente vanno insieme. Per dichiarare che un prodotto rispetta le regole d'origine comunitaria, è fondamentale che si parta dal filato. Posso acquistare il filato terzo, realizzare il capo di abbigliamento e dire che è italiano, anzi comunitario per la verità, perché il *made in* è comunitario.

Altro è il discorso se ho una regolamentazione specifica, *made in Italy*, ma diversa dal *made in* che si basa sulla regola d'origine comunitaria, che, come è stato fatto per alcuni prodotti dell'agroalimentare, mi dica esattamente quali sono le specifiche per le quali posso dire commercialmente, non dal punto di vista doganale, che quello è un prodotto italiano. Questo è un passaggio che molto spesso per il tessile manca. È stato fatto per l'agroalimentare perché si tutelano determinate produzioni, ma per il tessile questo non c'è. Questo è un altro elemento importante.

Quella del *made in* è la violazione della normativa sulla proprietà intellettuale. Se etichetto un capo d'abbigliamento come « Primavera » e non preciso che è *made in China*, commetto una violazione, perché quello è un nome italiano che fa capire che quel prodotto è realizzato in Italia, e invece non è vero. Posso, invece, etichettare un capo come « Gucci » senza precisare nient'altro, perché la legge per la tutela del marchio me lo consente, non devo dire da dove viene quel prodotto, perché Gucci ha una tutela internazionale del marchio, e compro Gucci, non una giacca di cui devo conoscere la provenienza dal punto di vista commerciale. Quando vado in un negozio compro Gucci.

Ecco come mi ricollego alla differenza di tipo di contraffazione. Normalmente, come cittadini comuni pensiamo alla contraffazione delle bancarelle per strada, ma in quel caso la clientela sa benissimo che non può trattarsi di un prodotto della marca che è riportata. Il prodotto della lavorazione di questi tessuti e filati che avviene in opifici anche di un certo livello è frutto di una contraffazione molto seria, fatta bene al punto che anche gli esperti

hanno difficoltà a distinguere, e per buona parte quel prodotto va all'estero, negli Stati Uniti, in Giappone.

Quelli sono proventi sinceramente cospicui. È un mercato che si sta allargando. Il problema non è più quello della contraffazione sulla bancarella, ma della contraffazione seria — scusate questa contraddizione in termini — cioè fatta bene, che va su mercati importanti. Anche quello è un fenomeno da analizzare.

Noi lo analizziamo normalmente con il FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud), il progetto dell'Agenzia delle Dogane per la regolamentazione comunitaria della tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il coinvolgimento diretto delle ditte, che con i propri esperti vengono e ci dichiarano ufficialmente, secondo la procedura prevista dalla legge, se quel prodotto è contraffatto o meno. Questo sistema funziona benissimo. La normativa è assolutamente efficace, ma torniamo al discorso di prima: resta il problema dello smaltimento.

Dovremmo riuscire a vendere subito i prodotti riconosciuti come contraffatti dalle ditte sulla scorta della normativa comunitaria o a distruggerli. Per questo, però, è necessario del tempo. Si può distruggere solo quando si è sicuri che il prodotto è contraffatto. In alternativa, dovremmo riuscire a togliere l'etichettatura e a darli in beneficenza. Anche questa è una cosa molto importante, e molto spesso lo abbiamo fatto. Queste misure sarebbero estremamente efficaci.

Forse ho fatto un po' di confusione e mi scuso, ma su qualsiasi altro punto possiamo tornare.

**PRESIDENTE.** Direttore, non c'è stata confusione. Lei si è espresso in modo molto diretto e, credo, molto comprensibile.

La ringrazio anche a nome dei colleghi. È stato un utilissimo intervento, che chiude, come dicevamo, tutta la sequenza di lavoro della collega Cenni. Vi saluto e vi auguro buon ritorno alle sedi di rispettiva appartenenza.

Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione che perverrà successivamente sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Audizione del Presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana, Raimondo Domenico.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente del Consorzio di tutela della mozzarella campana, il dottor Raimondo Domenico. Non ho altro da aggiungere per introdurla. La prego, pertanto, di fare il suo intervento. Il *focus* del lavoro della Commissione è la contraffazione. Ciò non le impedisce, ovviamente, di parlare in generale di eventuali quadri normativi in essere o in divenire, ma naturalmente nell'ottica dell'attenzione di questa Commissione d'inchiesta.

**RAIMONDO DOMENICO,** *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana.* Ringrazio la Commissione per quest'audizione.

Ho preparato una bozza per far capire il problema attuale che viviamo in Italia, in Europa e in parte anche oltre l'Europa, partendo da una piccola premessa. La denominazione di origine protetta mozzarella di bufala campana DOP, registrata ai sensi del Regolamento CEE 2081 del 1992, risulta a oggi iscritta nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 11 del Regolamento dell'Unione europea 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che hanno abrogato e sostituito, con decorrenza dal 3 gennaio 2013, il Regolamento CEE 510 del 2006, che a sua volta aveva sostituito e abrogato il 31 marzo 2006 il Regolamento CEE 2081 del 1992.

La DOP mozzarella di bufala campana beneficia, pertanto, nell'ambito dell'Unione europea, della protezione di cui all'articolo 13 del Regolamento 1151 del 2012. Come è noto, si tratta di una protezione rilevante con particolare riferimento all'istituto

delle vocazioni sul quale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è soffermata in diverse occasioni delineandone chiaramente l'ampia portata.

Ciononostante, ancora oggi è possibile riscontrate sul mercato dell'Unione europea, ivi compreso il territorio nazionale, diversi formaggi freschi a pasta filata prodotti con latte di bufala la cui etichettatura, a parere dello scrivente Consorzio, è suscettibile di revocare agli occhi del consumatore il formaggio fresco a pasta filata che beneficia della DOP mozzarella di bufala campana.

I criteri per l'utilizzo dei termini di designazione relativi al prodotto a denominazione di origine protetta mozzarella di bufala campana previsti nel decreto 21 luglio 1998, seppur a suo tempo lungimiranti, non solo risultano invocabili — non trattandosi, come noto, di disposizioni cogenti — soltanto con riferimento al territorio nazionale, ove peraltro sono frequentemente disattesi dagli operatori, ma, aspetto ben più rilevante, non sembrano essere in sintonia con la protezione di cui beneficia la DOP mozzarella di bufala campana sulla base dell'articolo 13 del Regolamento 1151 nella giurisprudenza della Corte e del nuovo articolo 42 del Regolamento citato.

Secondo tale disposizione, infatti, rubricata «Varietà vegetale e razza animale», « il presente Regolamento non osta l'omissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo 2, al titolo 3 o al titolo 4, che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di razza animale purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prodotto in questione comprenda la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato; b) i consumatori non siano indotti a errori; c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetti le regole della concorrenza leale; d) l'uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della zona di

origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica ».

Sulla base del secondo paragrafo della medesima disposizione, « al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e della libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 per quanto riguarda le norme per la determinazione dell'uso di tali nomi ».

In altri termini, si dice chiaramente nelle nuove disposizioni come l'uso del nome della razza « bufala » nell'etichettatura i prodotti non conformi al disciplinare della DOP siano da considerare legittimi soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni indicate. Si noti poi concretamente come, ogni qualvolta l'uso del nome della razza bufala associato alla denominazione « mozzarella », chiaramente non soltanto nella denominazione « mozzarella di bufala », ma anche a quella « mozzarella di latte di bufala », non è obbligatorio, trattandosi di prodotti la cui denominazione di vendita legale corrisponde a formaggio fresco a pasta filata, risulti ancora più censurabile alla luce delle nuove disposizioni.

In virtù di quanto indicato, tra le attività finalizzate alla tutela e salvaguardia della DOP mozzarella di bufala campana, uno dei principali compiti dell'articolo 53, comma 15, della legge n. 128 del 1998, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 526 del 1999, e i pertinenti decreti attuativi, affidate allo scrivente Consorzio, vi sarà pertanto *in primis* l'azione mirata ad assicurare il rispetto sul mercato dell'Unione europea, ivi compreso il mercato nazionale, della mozzarella di bufala campana DOP nei confronti di formaggi freschi a pasta filata ottenuti da latte di bufala, la cui etichettatura sia suscettibile di evocare quest'ultima sulla base della protezione offerta dall'articolo 13 del Regolamento 1151

della giurisprudenza della Corte e del nuovo articolo 42 del Regolamento sopra richiamato.

In tal senso, si auspica che la cosiddetta protezione *ex officio* delle denominazioni di origine e indicazione geografica protette dei prodotti agricoli e alimentari prodotta dal Regolamento n. 1151 possa agevolare, in particolare ove sollecitata dallo scrivente Consorzio, la tutela effettiva della DOP mozzarella di bufala campana sul territorio europeo.

Nei Paesi extra Unione europea, a meno che si tratti di Paesi con i quali l'Unione abbia concluso accordi bilaterali per la protezione delle indicazioni geografiche con un ambito di protezione analogo a quello previsto dal Regolamento 1151, per esempio con la Svizzera, l'azione finalizzata a tutelare e salvaguardare la DOP mozzarella di bufala campana è ancora più difficile.

Trattandosi, però, in diversi casi di Paesi che possono rappresentare un mercato importante per l'esportazione del prodotto, e quindi per i produttori di mozzarella di bufala campana DOP, il Consorzio è determinato ad agire per assicurare nella misura possibile e compatibilmente con gli strumenti giuridici a disposizione nei singoli Paesi la massima protezione alla denominazione.

In tal senso, come evidenziato nel dettaglio più innanzi, il Consorzio si è adoperato fortemente negli ultimi anni ad assicurare in tali Paesi la protezione della denominazione mozzarella di bufala campana generalmente attraverso la figura del marchio collettivo e di certificazione. Benché i risultati raggiunti possano considerarsi soddisfacenti, è comunque intenzionato a rafforzare tale protezione avvalendosi di tutti gli strumenti giuridici a disposizione, e in questa direzione si attiverà per ottenere la registrazione della denominazione « mozzarella di bufala campana » in seno all'Accordo di Lisbona per la protezione della denominazione d'origine e la sua registrazione internazionale.

Allo stesso modo, è intenzionato a realizzare uno studio per presentare nei Paesi di maggiore interesse che presentano

un sistema *sui generis* di protezioni e indicazioni geografiche la domanda di registrazione della denominazione « mozzarella di bufala campana » o, nei Paesi privi di tale sistema, la domanda di registrazione della denominazione come marchio collettivo di certificazione. In tal senso, indicazioni già molto utili sono offerte dal manuale pratico per i consorzi: proteggere le indicazioni geografiche nei mercati emergenti, come Brasile, Russia, India, Cina e altri.

È, inoltre, determinato ad attivarsi per presentare la domanda di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento CEE 1383 del 2003, con riferimento alla DOP « mozzarella di bufala campana » e al marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare.

Infine, considerata la già evidenziata presenza sul mercato dell'Unione europea di diversi formaggi freschi a pasta filata ottenuti da latte di bufala, la cui etichettatura a parere dello scrivente Consorzio è suscettibile di evocare agli occhi del consumatore il formaggio fresco a pasta filata che beneficia della DOP « mozzarella di bufala campana », si rende necessaria una costante azione di monitoraggio, con particolare riferimento al mercato nazionale e a determinati Paesi nell'interesse primario dei consumatori. Tale monitoraggio riguarderà anche il settore della collettività.

Le possibili violazioni riscontrate a seguito di tale attività di monitoraggio determineranno l'assunzione da parte del Consorzio delle azioni di tutela opportune come di seguito meglio illustrate. Tali azioni, pertanto, riguarderanno *in primis* i Paesi dell'Unione europea, senza peraltro tralasciare gli interventi nei confronti di prodotti rinvenuti sui mercati extra Unione europea sulla base della protezione della denominazione mozzarella di bufala campana ottenuta negli ultimi anni dal Consorzio a seguito della propria attività di registrazione della denominazione o del marchio utilizzato come segno distintivo del prodotto.

Infine, il Consorzio continuerà ad affidare a una società esterna un incarico

circa la sorveglianza sui marchi depositati da terzi e potenzialmente in conflitto con la DOP « mozzarella di bufala campana » e/o marchi registrati dal Consorzio. Tale attività di sorveglianza, che da anni riguarda gli Stati Uniti e il Canada, sarà estesa a livello mondiale.

Vengo alle azioni da porre in essere: presentazione della domanda di registrazione della denominazione « mozzarella di bufala campana » insieme all'Accordo di Lisbona per la protezione della denominazione d'origine e la loro registrazione internazionale; presentazione della domanda di registrazione della denominazione « mozzarella di bufala campana » in Paesi di particolare interesse che presentano un sistema *sui generis* di protezione delle indicazioni geografiche, come la Federazione russa, la Norvegia o l'India; presentazione delle domande di registrazione della denominazione « mozzarella di bufala campana » e/o della domanda di registrazione e rinnovo del marchio collettivo come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare nei Paesi privi del sistema di protezione delle indicazioni geografiche; sorveglianza dei marchi depositati o registrati da terzi in ambito internazionale e, se del caso, presentazione avanti ai competenti uffici o giudici delle opportune osservazioni o opposizioni di nullità; presentazione della domanda di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento 1383 con riferimento alla DOP « mozzarella di bufala campana » e al marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare; monitoraggio sul mercato anche in relazione alla collettività finalizzato ad assicurare il rispetto della denominazione « mozzarella di bufala campana » e del marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare, con particolare riferimento ai seguenti Paesi, anche attraverso prelievo di campioni da parti degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza legati da rapporto di lavoro al Consorzio: Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna; invio di lettere di diffida e assunzione di eventuali azioni

legali, in particolare sul territorio dell'Unione europea, ivi compreso il territorio nazionale, al fine di assicurare il rispetto della denominazione di mozzarella di bufala campana e del marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare; presentazione di esposti alle autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del controllo sul mercato sul rispetto delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche sulla base del regolamento 1151; invio di lettere di diffida e assunzione di eventuali azioni legali, nei Paesi terzi ove sia assicurata la protezione della denominazione o del marchio utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare.

Le azioni realizzate negli ultimi anni dal Consorzio anche con il sostegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno avuto come obiettivo innanzitutto di assicurare la protezione della denominazione mozzarella di bufala campana in Paesi terzi. Ciò è avvenuto in particolar modo con la registrazione del logo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare sempre come marchio collettivo o di certificazione.

È stato così possibile ottenere la registrazione dello stesso in Paesi di particolare interesse, quali Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone, Australia e Argentina. La domanda di registrazione è attualmente in corso in Brasile e India, mentre in altri Paesi, quali Cina e Federazione russa, la registrazione ci veniva negata.

Le azioni del Consorzio sono state, peraltro, indirizzate anche a impedire l'uso del marchio di etichettatura che potesse evocare agli occhi del consumatore il formaggio che beneficia della DOP « mozzarella di bufala campana » per formaggi freschi a pasta filata prodotti interamente o parzialmente con latte di bufala non conformi al pertinente disciplinare.

Tra le principali iniziative assunte in tempi recenti basti ricordare l'azione nei confronti di un operatore svizzero che commercializzava sul territorio svizzero un formaggio fresco a pasta filata conte-

nente latte di bufala e il 20 per cento di latte di mucca recante un'etichettatura caratterizzata, tra le altre informazioni, da designazione di mozzarella di bufala con l'immagine raffigurante la testa di una bufala e l'uso dei colori bianco, rosso e verde. A seguito dell'intervento del Consorzio, assistito in tale vicenda da uno studio legale esperto di normativa svizzera in materia di etichettatura di derrate alimentari o sulla protezione garantita sul territorio svizzero alla DOP « mozzarella di bufala campana », in virtù dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione della denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante Modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore dal 1° dicembre 2011, sostanzialmente analogo a quello oggi prevista all'articolo 13 del Regolamento 1151, l'operatore si impegnava a modificare la denominazione del prodotto in questione in modo da utilizzare un'etichettatura non più suscettibile di evadere la DOP « mozzarella di bufala campana » e di ingannare i consumatori.

Il Consorzio poi invitava un operatore immesso nel sistema del controllo della DOP « mozzarella di bufala campana » a modificare diverse informazioni presenti sul proprio sito, in quanto idonee a far ritenere al consumatore che formaggi freschi a pasta filata prodotti con latte di bufala non conforme al pertinente disciplinare promossi sul sito beneficiassero della DOP mozzarella di bufala campana. Anche tal caso veniva risolto in via bonaria.

Infine, il Consorzio presentava, assistito dai propri consulenti in marchi, osservazioni di terzi avanti all'UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al fine di impedire la registrazione di un marchio rivendicato per latte e prodotti derivati, da latte in particolare e mozzarella, in quanto suscettibile di rientrare, a parere del Consorzio, nell'ipotesi di cui all'articolo 14, Regolamenti 510 e 1151. Purtroppo, le osservazioni presentate dal Consorzio risultavano

infruttuose e la domanda di marchio in questione veniva accolta. Il Consorzio sta quindi valutando le azioni più opportune da assumere per tale caso, che formeranno parte delle attività da porre in essere nell'imminente futuro.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente, e do la parola al collega Russo.

PAOLO RUSSO. Ringrazio il presidente del Consorzio.

Vorrei capire quali sono i numeri del Consorzio di questi ultimi anni, quelli del fatturato, della vendita: qual è la situazione del prodotto? Qual è la condizione che si misura sul prodotto in un momento di straordinaria criticità per il Paese? Le tante criticità, che pure ha vissuto questo prodotto – penso alle diossine, ai rifiuti, alla brucellosi, alle indagini – sono state superate dalle ragioni di mercato? Si misurano i successi che pure questo prodotto merita? Vorrei conoscere qualche numero in questo senso.

Inoltre, vorrei provare a capire un po' meglio la vostra sensazione sulla normativa, peraltro di recente approvata, che di fatto sta costruendo una tracciabilità assoluta nella filiera bufalina. Vorrei capire se siamo in condizioni già ora, attraverso il Consorzio, di conoscere la quantità di latte prodotto quotidianamente, di produzione, se vi sia un'adesione al sistema da parte delle aziende. Qual è la vostra idea su questo fronte più specifico?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Nonostante tutte le crisi che il Paese e l'Europa stanno attraversando, tutte a noi ben note, il prodotto ha retto all'impatto e all'urto. Il 2014 è stato chiuso con il segno più, anche se ameremmo avere segni più a due cifre, che purtroppo non ci sono. Ci accontentiamo già del segno più. Già questo è un dato positivo. A piccoli passi, i numeri sono in crescita.

Quello che ci auguriamo, invece, da questa nuova tracciabilità è di portarla a termine quanto prima. Qualunque cosa si dica della Regione Campania, è l'unica che

sta facendo la tracciabilità. In questi minuti stanno avendo un'altra riunione, quindi non conosco i dati attuali, ma nella riunione di un mese e mezzo fa sapevamo quanto latte di bufala si produceva in Campania e non si sapeva quanto latte si produceva nel resto dell'Italia.

Onestamente, il Consorzio è un po' offeso da questo, perché eravamo sempre noi campani gli additati, e invece abbiamo scoperto che in lungo e in largo per l'Italia — si tratta di poche altre aziende, perché oltre alle due macroaree di Caserta e Salerno con il basso Lazio, le altre aziende sparse per l'Italia non fanno volume — non conosciamo alcun numero. Chiedo in commissione al ministero perché solo e sempre questo feroce attacco nei confronti dei produttori, allevatori e trasformatori campani, mentre altri trasformatori e produttori sparsi non sono controllati da nessuno.

Eppure questo Regolamento è andato in vigore già dal 1° dicembre, e ad aprile non avevano fatto alcuna registrazione sul sito del ministero. Chiedo, quindi, di sollecitare gli organi preposti di far venir fuori questi dati, altrimenti si parla senza cognizione di causa. Non è utile sapere che arriva latte da Milano, per esempio, senza sapere in quale quantità e se esista un'azienda.

PAOLO RUSSO. Ovviamente, per la filiera bufalina non DOP.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Non DOP. Il ministero, però, ha pensato alla certificazione e alla tracciabilità di tutto il latte nazionale, sia DOP sia non DOP: abbiamo visto che il DOP è tutto giustificato, mentre di quello non DOP non sappiamo nulla. Spesso troviamo all'interno della nostra area DOP delle aziende che tendenzialmente escono dalla DOP o, all'interno dello stesso stabilimento, cercano di fare la non DOP per non essere controllati. Alla fine, la realtà è questa: chi fa DOP viene controllato; per chi non fa DOP, purché si attenga ai regolamenti sanitari, tutto il resto, come diceva un cantante, è noia.

PAOLO RUSSO. Anche il 2014, quindi, è stato un po' di crescita. Immagino che non ci sia stata straordinaria crescita degli allevamenti. Grossomodo, siamo lì. Semmai, c'è stata una flessione.

Che lei sappia, il prezzo del latte è cresciuto o diminuito alla stalla?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. È diminuito, perché c'è crisi economica, perché non siamo capaci di dare un'offerta quando c'è la richiesta. Purtroppo, siamo inevitabilmente in controtendenza: quando c'è la richiesta, non abbiamo il prodotto; quando abbiamo il prodotto, non c'è la richiesta. È questo il nostro grosso problema. Abbiamo sempre quel *gap* di 35-40 per cento di materia prima che non riusciamo a collocare nella DOP per effetto delle 60 ore del disciplinare.

PAOLO RUSSO. Su possono ipotizzare delle soluzioni, anche se ci stiamo allontanando dal tema, come destagionalizzare lavorando sugli allevamenti?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. È una delle ipotesi possibili, ma non risolviamo il problema.

PAOLO RUSSO. Secondo lei, come si può risolvere il problema?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Abbiamo fatto delle proposte, che sono al ministero. Siamo in attesa che il ministero ci dica sì o no. È una battaglia che stiamo facendo da qualche anno.

PAOLO RUSSO. Che cosa avete proposto?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Abbiamo avanzato proposte di modifica del disciplinare.

PAOLO RUSSO. Si riferisce a questa storia di cui leggiamo del latte congelato?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Non si tratta del latte congelato. Purtroppo, a volte i giornalisti scrivono cose dettate o sentite nei corridoi o davanti al bar. Abbiamo avanzato proposte per destinare del prodotto già trasformato – non parliamo di latte, quindi, ma di prodotto già trasformato – per il canale HORECA (Hotel, Restaurant, Café).

Perché, ad esempio, una pizzeria al nord dovrebbe comprare la mozzarella di bufala campana fresca portata lì con l'aereo e pagare il costo del trasporto più di un prodotto e non fare magazzino, che non si può fare per un prodotto fresco? Alla fine, onorevole Russo, noi siamo campani: lei mangerebbe mai una pizza con mozzarella di bufala su cui venga messo dell'ananas, semmai a New York – io non la mangerei – per poi pagarla 20 dollari?

Se, invece, avessimo la possibilità di mandare un prodotto surgelato, sarebbe diverso.

La nostra ipotesi di modifica è sul prodotto finito, per il canale HORECA, non per darla ai ristoranti che la servano da mangiare in tavola.

PAOLO RUSSO. Questo, quindi, non ha nulla a che fare con quello che leggiamo – non abbiamo altri strumenti – delle 60 ore.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Le 60 ore scomparirebbero automaticamente, perché tutto il latte che entra nell'azienda viene trasformato.

PAOLO RUSSO. Nelle audizioni che abbiamo tenuto in queste ore abbiamo rilevato delle criticità anche sul fronte che ci interessa in questa fase della tutela e della tracciabilità e dell'evitare porte aperte alla contraffazione. Una delle criticità espressa è proprio l'eventuale ipotesi di apertura al disciplinare oltre le 60 ore. Non è, quindi, un'ipotesi.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Assolutamente no. Due sono i paletti fondamentali. Uno è l'utilizzo di tutto il latte DOP all'interno dell'azienda. Se si vuole il marchio per il proprio stabilimento, si deve utilizzare esclusivamente latte DOP. Questo si evince dalle fatture d'ingresso. A valle, c'è la destinazione diversa di fresco o surgelato per il canale HORECA. Ormai si abbatte il pesce che arriva nei ristoranti. Se non passa per l'abbattitore, non si porta a tavola. Non capisco perché, se si porta la mozzarella surgelata per fare la pizza, si gridi allo scandalo.

PAOLO RUSSO. Qual è l'altra ipotesi di modifica?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. È questa la modifica. Nel momento in cui riusciamo a ottenere questo, avendo risolto le 60 ore, secondo me a quel punto vanno eliminate.

PRESIDENTE. Scusi se mi permetto, collega Russo, ma il punto è delicato e vorrei ben capire, come sicuramente anche lei: la regola delle 60 ore resta o non resta nella vostra ipotesi?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Le 60 ore alla fine possono rimanere, ma non le utilizzeremo più come ultimo termine. Se tutti i giorni coagulo il latte che raccolgo, è latte di 12, al massimo 24 ore.

PAOLO RUSSO. Non ho capito, ma sono ignorante. Ho capito che l'ipotesi di modifica, perlomeno da quello che mi diceva, non è come avevo pensato di eliminare le 60 ore, e quindi consentire di congelare il latte a monte.

L'ipotesi sulla quale lavorate è di consentire che sia DOP un prodotto surgelato.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Certo.

PAOLO RUSSO. Le 60 ore rimangono.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Possono rimanere.

PAOLO RUSSO. Non capisco.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Possono, perché a noi non interessa più. Se oggi facciamo un grafico, otteniamo le aziende che lavorano in modo molto diseguale dal periodo invernale a quello estivo. In questo periodo si lavora notte e giorno, in quello invernale si lavora appena un quarto di giornata, con dei costi in più perché bisogna organizzare l'azienda per lavorare in tal modo.

Noi potremmo realizzare questo prodotto finito surgelato, che sarebbe comunque marchiato DOP. Il problema è acquistare la materia prima e pagarla per DOP: oggi passano le 60 ore e da quel latte non è più realizzabile un prodotto DOP, vado a vendere un prodotto senza marchio, e automaticamente il cliente non spende gli stessi soldi che per quello con il marchio. Questo è la ragione per cui il prezzo oscilla nei periodi invernali a tal punto da mettere in ginocchio a volte gli allevatori.

Dall'altra parte, però, da trasformatori bisogna capire che a volte si prende quel latte, non lo si utilizza, non lo si trasforma, lo mettiamo in delle celle e rimane lì per 6-8 mesi fermo, con esborsi e anticipazioni di capitali. Quando lo utilizziamo, abbiamo anche un abbattimento di resa. Il prezzo che viene fuori è dettato dal mercato, non da una nostra scelta.

PRESIDENTE. Se il collega consente, in qualsiasi momento, ovviamente, volesse proseguire, come relatore ha la priorità.

Lo scenario auspicato dal Consorzio, quindi, è quello di modificare il disciplinare rendendo possibile la surgelazione del prodotto finito senza perdere la DOP, con vincolo però di destinazione nella distribuzione al canale HORECA esclusivamente. Va bene, questo è lo scenario relativamente al disciplinare.

Ho ancora un punto, poi il presidente aggiungerà quello che ritiene. Torno su una cosa brillantemente messa già in luce dal relatore, che le chiede come va il prodotto, e lei risponde che tutto sommato va bene. In effetti, anche a me risulta nell'arco di un periodo anche lungo un *trend* di crescita che ha subito solo leggere perturbazioni da vari eventi, come brucellosi e così via. Il parco delle bufaline è sostanzialmente stabile, se non addirittura in leggero regresso, nella zona DOP. Il prezzo, però, agli allevatori scende.

Non viene da pensare, a questo punto, che possa esserci nella filiera qualche problema di immissione di materia prima non appartenente alla zona DOP? Lei ha una percezione in questo senso o no? Può essere anche una valutazione impropria e sbagliata.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Non ho questa percezione, ancor meno da quest'anno con questa nuova tracciabilità. La mattina si fa la raccolta del latte e — solo alla mia azienda è capitato a me due volte e al mio autista altre quattro — arrivano dei controlli. Personalmente, sono stato trovato sul camion una mattina e si sono stupiti che raccogliessi il latte. I Carabinieri ci fermano le macchine e i camion e ci controllano quello che c'è sulla botte e quello che abbiamo registrato. Non ci sono stati casi di sequestro, eccetto uno.

Avevamo cambiato l'autista da pochi giorni, questo ragazzo la mattina in azienda non ha trovato l'operatore, e non sapeva fare la registrazione. Aveva mille litri di latte raccolti in un'azienda DOP, riconosciuta e certificata, e li aveva portati via senza la registrazione. Giustamente, i Carabinieri gli hanno sequestrato il latte, poi si sono resi conto dell'errore umano, che può succedere, ma eccetto questo caso, sono stati fatti controlli a tappeto e non è stato evidenziato nessun problema.

Lei chiede come mai, essendo il *trend* del latte un po' in crescita, il prezzo del latte scende. Nell'arco di dieci anni — la invito a vedere le registrazioni del parco

bufalino presso Teramo — si è quasi raddoppiato il numero delle bufale. Sul mercato l'offerta della materia prima è aumentata in base alla richiesta del mercato. È pur vero che le aziende vendono, che è cresciuta in percentuale la produzione, ma i dati economici sono scesi. Per unità di chilogrammo prodotto e venduto il prezzo è diminuito, è andato a marcia indietro per poter vendere.

PRESIDENTE. Allora sbagliavo affermando che la mandria è stabile. È cresciuta sul periodo del decennio?

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. Sì.

PAOLO RUSSO. Vorrei qualche elemento in più. È cresciuta negli ultimi dieci anni, ma negli ultimi tre anni non è cresciuta. Ovviamente, ragiono non solo con l'idea che ogni nostra attività è tesa alla tutela del prodotto, dei consumatori, della filiera e delle imprese, ma se negli ultimi tre anni è cresciuta complessivamente a due cifre la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, ad occhio e croce poco meno del 20 per cento, e non è cresciuta però la mandria, è evidente che o c'era troppo latte invenduto, che ora si sta assorbendo, o è strano che non cresca il prezzo alla stalla.

E siccome non cresce il prezzo alla stalla, anzi tende lievemente a diminuire, è evidente che qualche problema nella filiera c'è, e ogni problema della filiera naturalmente diventa un problema della filiera della contraffazione, o meglio dell'anticontraffazione.

PRESIDENTE. Se vuole ancora rispondere alle considerazioni del collega Russo e poi anche, se lo ritiene, aggiungere la considerazione che ha rinviato prima, può rispondere, e poi ci avviamo alla chiusura dell'audizione.

RAIMONDO DOMENICO, *Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*. La considerazione era quella che

vi ho detto nel frattempo, e cioè che il prezzo non è cresciuto ed è cresciuto il quantitativo.

La preoccupazione dell'onorevole Russo è giusta. Il problema è che ancora una gran parte, più del 50 per cento, degli allevatori *in primis* non destagionalizza, e quindi offre la materia prima in un momento in cui il mercato non la richiede. Questo genera poi sul mercato una flessione di prezzo. Ecco perché avevamo pensato di eliminare il problema delle 60 ore. Qualche azienda italiana vende latte fresco con una durata di 30 giorni: come ci regoliamo in quel caso? Ecco spiegate le 60 ore. Se è fresco il latte di un'azienda alimentare, non capisco perché non possa essere fresco il nostro delle 60 ore.

Per quanto riguarda le aziende di trasformazione, quando hanno del latte che dopo le 60 ore diventa non più DOP, abbassano il prezzo per vendere alla grande distribuzione, che acquista, abbassando il prezzo. Quando, invece, purtroppo il prezzo di mercato non riesce a superare i 6,20-6,30 euro, come posso pagare un litro di latte 1,20-1,30 euro? È impossibile. Di conseguenza, si abbassa il prezzo e, purtroppo, l'allevatore non riesce a stare, come si suol dire, nei panni da recuperare i soldi per dar da mangiare agli animali.

Qualche allevatore in quest'ultimo anno, avendo forse dei pregressi problemi economici, ha rischiato di chiudere l'allevamento. Non ha dovuto chiudere la stalla perché il caseificio paga poco. Voglio ricordare all'onorevole Russo che gli 80-90 centesimi di euro che si sentono in Campania e che fanno gridare allo scandalo perché gli allevatori non riescono a dar da mangiare agli animali, sono lo stesso prezzo per il latte che scende da Bergamo portato fino in Campania. Mi faccio allora qualche domanda: perché l'allevatore che sta a Bergamo con 80-90 centesimi di euro riesce a vendere e a rimanere a galla per quadrare i conti e l'allevatore in Campania non è capace?

Il problema è un altro. Purtroppo, in Campania l'altra mancanza di riguardo è che non si rispettano i capi per ettari di

terreno. Noi siamo di gran lunga oltre il parametro dei famosi quattro capi per ettaro o otto in zone svantaggiate. Personalmente, richiamo le aziende che fanno dormire le bufale nei letti a castello. Magari per un ettaro di terreno con gli adeguamenti arriviamo a dieci, ma quando poi su un ettaro di terreno mettiamo trenta o quaranta animali, poi non riusciamo più a soddisfare l'azienda per la produzione dei foraggi per gli animali. Automaticamente diventa una fabbrica, non più un allevamento.

Abbiamo degli allevatori forse poco imprenditoriali, ma molto allevatori. Questo significa che ci troviamo senza destagionalizzazione, non riusciamo a organizzare un'azienda dal punto di vista economico e troviamo l'allevatore che si lamenta perché non va bene. Probabilmente, ha guadagnato qualcosa in più negli anni passati, quando il latte era poco, e quindi l'offerta sul mercato era inferiore alla

richiesta, per cui c'era un rialzo anno per anno. Purtroppo, quei numeri non ci sono più.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente il presidente Domenico. Credo che la riunione sia stata molto fruttuosa, che sia servita a tutti noi anche per mettere bene a fuoco il punto di vista del Consorzio sul disciplinare, elemento non di dettaglio.

Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la relazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. RENZO DICKMANN**

---

*Licenziato per la stampa  
il 22 marzo 2016.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Firenze, 28 luglio 2015

Protocollo /R.U.

Rif.:

Allegati

Oggetto: Audizione del 16/07/2015. Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione – Palazzo San Macuto – Roma

Facendo seguito all'audizione del Direttore Interregionale delle Dogane e dei Monopoli per la Toscana, Sardegna ed Umbria, tenutasi a Roma in data 16/07/2015, nonché alle richieste di chiarimento avanzate dai membri della Commissione, ed in particolare dell'Onorevole Susanna Cenni, con la presente si richiamano i punti principali dell'intervento del Direttore Dott. Gianfranco Brosco nonché i dati statistici rilevati dalla Banca dati COGNOS in uso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concernenti i traffici di "tessuti e filati" nonché "prodotti finiti" destinati nell'area pratese e fiorentina nel periodo attenzionato<sup>1</sup>.

**Premessa:**

Oltre il 95% dei risultati nel settore della lotta alla contraffazione, per merci che transitano negli spazi doganali, scaturiscono da attività di analisi e dai controlli realizzati da parte dell'unica autorità doganale riconosciuta, sia dalla legislazione nazionale (T.U.L.D. 43/73) che dall'UE, nel nostro caso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Questa premessa è necessaria perché sottolinea la strategica posizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del suo osservatorio privilegiato e della qualifica di polizia giudiziaria/tributaria specialistica dei propri funzionari.

Tale centralità è riconosciuta sia a livello Europeo<sup>2</sup>, oltre che rafforzata anche nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica allo studio del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT).

<sup>1</sup> Il triennio preso in esame è il 2013/2015 (primo semestre).

<sup>2</sup> Cfr. il Regolamento CE 608/2013, che, peraltro, non stravolge il precedente assetto normativo in tema di autorità competenti a ricevere le richieste di sospensione dello svincolo di merci sospette di contraffazione.

Infatti nelle versioni più recenti del piano, un apposito capitolo è dedicato al coordinamento ed alle sinergie tra gli attori pubblici, finalizzato alla creazione di una **Autorità Unica dei controlli**, sul modello dell’Agenzia U.S. Customs&BorderProtection, che raccolga in sé la competenza (con correlata supremazia gerarchica) su tutti i procedimenti amministrativi che accompagnano lo sdoganamento della merce nonché alla costituzione di strumenti di lavoro per favorire il coordinamento con il MIT di altri soggetti su tematiche infrastrutturali. Ebbene in questo modello viene individuata una rinnovata Agenzia delle Dogane alla quale vengono attribuite competenze, responsabilità e personale al fine di creare un’**Autorità Unica dei Controlli** che acquisisca competenze, responsabilità e personale relativi a tutti i procedimenti amministrativi connessi ai processi di import/export delle merci<sup>3</sup>.

Come è stato ampiamente dimostrato dalle attività investigative realizzate sul territorio nazionale anche da altre forze di polizia, il fenomeno della **contraffazione** si “sposa” spesso con altro illecito, quello tipicamente doganale del **contrabbando** e della conseguente **evasione fiscale**, in tutte le sue forme, che rappresenta un illecito in costante aumento, per molteplici fattori:

1. L’evoluzione del commercio e la realizzazione di un mercato globale porta con sé, evidentemente, anche gli aspetti patologici del fenomeno;
2. La concreta realizzazione del Mercato Unico Europeo ha fatto dell’Italia non solo un luogo di destinazione di merce contraffatta, ma anche un luogo solo di transito della stessa, ossia – come si sul dire – ha reso l’Italia (ed in particolare i suoi porti) una “porta” sulla e dell’Europa, dove sono sfruttati **accordi con canali produttivi/distributivi fortemente inquinati dalla presenza di dinamiche di criminalità organizzata** (Gioia Tauro, Napoli fascia vesuviana);
3. La localizzazione in Italia di considerevoli comunità di cittadini stranieri appartenenti a quegli Stati che maggiormente introducono merce contraffatta (Cina) ha creato basi logistiche nel territorio tanto strategicamente orientate quanto armoniche alla realizzazioni di tali condotte illecite;
4. L’acquisizione di intere strutture imprenditoriali da parte di tali stranieri ha altresì irrobustito le strutture criminali che gestiscono tali traffici sì da renderli ancor più facilmente realizzabili.
5. La realizzazione dei punti 3. e 4. rappresenta una realtà ormai consolidata nel territorio pratese e fiorentino. Passa attraverso i due passaggi sopra evidenziati la ricostruzione del meccanismo che definisce la **movimentazione/riciclaggio/reimpiego dei (rilevantissimi) proventi**

---

<sup>3</sup>Fonte Piano Strategico Nazionale Della Portualità E Della Logistica, Aprile 2015, V. 01 del 01.04.2015, pp. 150 e ss

delle attività commerciali leciti e – soprattutto – illeciti, nella considerazione delle seguenti riscontrate esigenze:

1. Far rientrare verso le ‘case madri’ i flussi finanziari frutto dell’attività illecita, con conseguente sottrazione dei flussi alla potestà impositiva dello stato che così subisce un secondo o terzo danno (i primi due sono appunto l’evasione di dazi ed IVA);

2. solidificare la presenza della comunità imprenditoriale straniera sul territorio nazionale mediante acquisizioni immobiliari/commerciali nelle aree di interesse.

*In generale, possiamo affermare che le attività legate alla commercializzazione delle merci contraffatte si strutturano, di norma, secondo schemi internazionali e transnazionali atteso che si muovono all’interno di un mercato che – utilizzando un termine ormai di largo consumo – possiamo definire “mercato globale”<sup>4</sup>.*

Non va dimenticato che il business della contraffazione, per “Mafia S.p.a.” è un investimento imprenditoriale di primario interesse, secondo solo all’agrocrimine<sup>5</sup>:

#### BILANCIO MAFIA SPA (In mld di euro)

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Totale Traffici illeciti		67,87	Stipendi		1,17
Traffico droga	60,00		Capì	0,60	
Protra esseri umani	0,87		Affiliati	0,45	
Armi e altri traffici	5,80		Detenuti	0,09	
Contrabbando	1,20		Latitanti	0,30	
Tasse mafiose		€ 24,00	Logistica		0,45
Racket	9,00		Covi	0,10	
Usura	15,00		Reti	0,10	
Attività predatoria		€ 1,00	Armi	0,25	
Furti, rapine, truffe	1,00		Attività corruttiva		2,75
Attività imprenditoriale		25,00	Corrotti	0,95	
Appalti e forniture	6,50		Consulenti e specialisti	0,05	
Agrocrimine	7,50		Fiancheggiatori	1,75	
Giocli e scommesse	2,50		Spese legali	0,80	0,80
Contraffazione	6,50		Investimenti	26,00	26,00
Abbandoni	2,00		Riciclaggio	19,50	19,50
Ecomafie	16,00	16,00	Accantonamenti	6,50	6,50
Prostituzione	0,60	0,60			
Proventi finanziari	0,75	0,75			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>135,22</b>	<b>135,22</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>57,17</b>	<b>57,17</b>
			<b>UTILE NETTO</b>	<b>€78,03</b>	

<sup>4</sup>Cit. Dott. Roberto DI PALMA Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – CSM Incontro di studio sul tema: “Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione”.

<sup>5</sup>Cfr dati forniti dal XII° Rapporto SOS Impresa 2010.


### **L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella lotta al fenomeno della contraffazione:**

L’azione di contrasto si sviluppa secondo due direttrici fondamentali: il contrasto all’offerta, con controlli mirati alle frontiere, e l’orientamento della domanda.


#### **CONTRASTO DELL’OFFERTA con controlli mirati alle frontiere:**

Ciò avviene attraverso ⇔


1. Convenzioni con istituti Certificatori, Collaborazione con CCIAA, Collaborazione con altre FF.PP., Collaborazione con FF.PP. sovranazionali – Europol - Interpol, Collaborazione con AA.GG. sovranazionali – Eurojust.
2. Utilizzo di apparecchiature scanner per identificare i carichi sospetti:



Contenitore dichiarato contenere “articoli di plastica”. A fronte di scansione positiva e successiva verifica fisica sono stati rinvenute calzature contraffatte occultate dietro 3 file di bacinelle di plastica.



Contenitore dichiarato contenere “fiori artificiali”- A fronte di scansione positiva e successiva verifica fisica sono stati rinvenute sigarette contraffatte occultate dietro 2 file di fiori artificiali



Contenitore dichiarato contenere “schedari”. A fronte di scansione positiva e successiva verifica fisica sono stati rinvenuti 2.030.000 biglietti Trenitalia contraffatti per un valore di oltre 28 milioni di euro.

3. Blocco delle merci sospette di contraffazione all’atto dello sdoganamento, alla luce della normativa di settore, in particolare del Reg. Ce N. 608/2013 del 12 giugno 2013.

**INDIRIZZO DELLA DOMANDA**, con una costante informazione e diffusione della legalità facendo conoscere, tra l’altro, **i danni che la contraffazione comporta anche per la salute dei consumatori ignari**: si pensi alle calzature che possono contenere cromo esavalente e coloranti cancerogeni, formaldeide e altre sostanze come le ammine aromatiche, altamente nocive per la salute. Molte di quelle vendute in Italia arrivano dalla Cina e derivano dagli scarti industriali delle fabbriche cinesi e non solo, trasformati in ciabatte, o altre calzature di modico valore. Così come jeans, scarpe, felpe, magliette trattati col cromo esavalente, che può provocare il cancro, oltre ad una serie impressionante di problemi fisici: eruzioni cutanee, disturbi allo stomaco, ulcera, difficoltà respiratorie, indebolimento del sistema immunitario, alterazione del patrimonio genetico

Partecipazione a Osservatori e iniziative sulla Legalità:

**progetto FALSTAFF** - messo in campo dalle Dogane nel 2004 per contrastare gli abusi delle corrette regole del libero scambio. Attualmente è un sistema integrato a livello comunitario confluito in COPIES -;

**portale falsoBook** - Nel 2010 è stato firmato un memorandum d’intesa tra Agenzia delle Dogane e MIUR (Istruzione, Università e Ricerca) per consentire agli studenti di avere a disposizione, sul sito delle Dogane, una sezione di Falstaff strutturata come un social network, dove imparare ad individuare con facilità le falsificazioni e riconoscere i beni non conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalle norme comunitarie -;

Consultazione **archivio sequestri Agenzia delle Dogane**<sup>6</sup>:

Consultazione banche dati comunitarie

**RAPEX** (RapidAlert System for non-foodexchange)<sup>7</sup>:

**RASFF** (Rapid Alert System for Food and Feed)<sup>8</sup>:

**Quadro normativo:**

In particolare il quadro normativo comunitario e nazionale in materia di contraffazione è articolato e complesso. Nello specifico gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli radicano la propria efficacia in vari contesti:

ambito COMUNITARIO

**Reg.Ce N. 608/2013 del 12 giugno 2013** relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Il sistema si basa sulle Domande di sospensione dello svincolo presentate prima o dopo la notifica del blocco, in questo caso entro 4 gg., da parte dei titolari di marchi ed altri diritti di proprietà intellettuale, per tutte le merci sospette di contraffazione.

Il regolamento, in particolare, definisce il proprio ambito di azione, escludendo la così detta “zona grigia” (ovvero le sovrapproduzioni provenienti da persone autorizzate) lasciando impregiudicata la sovranità degli Stati membri in materia penale.

Art. 1, co

5. Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.

6. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.

Art. 17

---

<sup>6</sup><http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/aree+tematiche/lotta+alla+contraffazione/le+attivita/comunicati+stampa+sui+sequestri>

<sup>7</sup><http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications>

<sup>8</sup>[http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm)

1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.

Art. 23

#### **Distruzione delle merci e avvio del procedimento**

1. Le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro i suddetti termini, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.

Ambito NAZIONALE. In particolare la L. 23 luglio 2009, n. 99 (ampliamento poteri di PG, anche consegna controllata).

Significative, in particolare, sono le innovazioni introdotte dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99, nota come Legge Sviluppo, che ha fornito importanti direttive per il rafforzamento della tutela della proprietà industriale e del Made in Italy e ha riformulato alcuni articoli del Codice Penale, tali da rendere il sistema Italiano senza eguali nel mondo.

Tra l'altro, la Legge Sviluppo del 2009 ha:

- **inasprito le sanzioni penali e previsto la confisca obbligatoria dei beni** inerenti alla commissione dei delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

- introdotto **nuove circostanze aggravanti**, in particolare per la commissione dei delitti in modo sistematico o con l'allestimento di mezzi e attività organizzate;

- introdotto **due nuove fattispecie di reato volte a sanzionare la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- sottratto la condotta del **consumatore finale consapevole** all'applicabilità della sanzione penale, abbassando l'entità della **sanzione pecuniaria amministrativa** e rendendola possibile strumento di "educazione" del consumatore nelle mani delle Forze di Polizia.

- All'interno del Ministero dello Sviluppo Economico è stata inoltre istituita, dal 1 gennaio 2009, la **Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** (in breve DGLC-UIBM)

Art. 15.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituzione dell'articolo 473<sup>9</sup>

b) sostituzione dell'articolo 474<sup>10</sup>:

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti gli artt. 474bis<sup>11</sup>, 474ter<sup>12</sup> e 474quater<sup>13</sup>:

---

<sup>9</sup> "Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale";

<sup>10</sup> "Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale";

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti gli artt. 517ter<sup>14</sup>, 517quater<sup>15</sup> e 517quinquies<sup>16</sup>:

---

<sup>11</sup> "Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilit  per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

<sup>12</sup> Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivit  organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

<sup>13</sup> Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla met  a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorit  di polizia o l'autorit  giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonch  nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".

<sup>14</sup> "Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propriet  industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di propriet  industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di propriet  industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della propriet  intellettuale o industriale.

<sup>15</sup> Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffatta' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

<sup>16</sup> Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla met  a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorit  di polizia o l'autorit  giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonch  nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".

Tra i reati contestati in caso di vendite illegittime di merce contraffatta, acquista rilievo l'imputazione prevista dal combinato disposto degli articoli 648 e 474 Codice Penale.

L'articolo 648 Codice Penale titolato "ricettazione" prevede che:

"Fuori dei casi di concorso nel reato<sup>17</sup>, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto<sup>18</sup>, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare<sup>19</sup>, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)<sup>20</sup>.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità<sup>21</sup>.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Banche dati nazionali:**

Con l'istituzione della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è nato anche l'Osservatorio sulla contraffazione che ha sviluppato **IPERICO**, ovvero Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting, una banca dati sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia (sequestri) sviluppata sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto di un pool di esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, e, in un momento successivo, del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

---

<sup>17</sup>La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.

<sup>18</sup>La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale.

<sup>19</sup>Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

<sup>20</sup>Tale comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>21</sup>Si ritiene che la particolare tenuità del fatto vada valutata non solo in relazione al valore della cosa ricettata, ma anche in relazione a tutte le circostanze indicate dall'art. 133.

Ad uso esclusivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Banca Dati Antifrode – che alimenta la banca dati europea COPIES in materia di contraffazione - e la banca dati COGNOS – nella quale vengono riversate tutte le informazioni concernenti le dichiarazioni doganali effettuate nel territorio nazionale, siano esse di importazione, di esportazione, di transito nonché di movimentazioni intracomunitarie.

#### ANALISI DEI FLUSSI TRIENNIO 2013-2015

Al fine di rispondere alla richiesta di codesta Spett.le Commissione parlamentare d’inchiesta questa Direzione ha provveduto ad analizzare i flussi di importazioni, esportazioni ed acquisti intracomunitari, aventi come provincia di destinazione o provincia di partenza quella di Prato e Firenze, al fine di identificare settori merceologici e filiere logistiche di maggiore importanza per la presenza di imprenditori cinesi attivi nella commercializzazione di prodotti finiti e nella produzione di beni a seguito di lavorazione di materie prime o semilavorati tessili.

I dati preminenti derivano dall’analisi delle dichiarazioni doganali di importazione, registrate sia in passato che nel triennio 2013-2015, aventi come provincia di destinazione Prato; dallo studio effettuato emerge che il mercato di riferimento ha subito un profondo cambiamento nel tempo, da ultimo accentuato nel confronto tra i dati del 2013 e 2014.

Come già rilevato anche in analoghe attività di audizione di fronte a precedenti commissioni parlamentari, il fenomeno illecito ha visto nel tempo un profondo cambiamento passando da:

- importazione di capi contraffatti completamente assemblati in Cina, rappresentati generalmente da articoli di modico valore e scarsa qualità, a
- produzione o assemblaggio realizzati sul territorio nazionale, quasi sempre ad opera di maestranze cinesi, anche in relazione ad articoli di maggiore pregio e valore. In questo secondo caso, dal punto di vista doganale, sono aumentate le importazioni di materie prime o semilavorati con destinazione Prato o Firenze. In più questo secondo approccio risulta particolarmente insidioso, dal momento che le spedizioni risultano pressoché anonime. Le modalità adottate prevedono l’invio della mera materia prima e/o semilavorati, seguita o anticipata da spedizioni concernenti le etichette ed i loghi contraffatti, e sono evidentemente strumentali per aggirare i controlli alla frontiera. Le spedizioni anonime, quindi, sono le più efficaci e quelle che, più di tutte, hanno concrete possibilità di andare a buon fine. Salvo casi limitati, infatti, difficilmente i verificatori possono vantare una conoscenza completa di tutti i modelli/pattern/disegni registrati e tutelati dal Diritto industriale, e questo, ovviamente, incide negativamente sulla possibilità di identificarli nell’ambito di una verifica merci realizzata ad un

carico di circa 24 tonnellate (che è la capienza massima di un container da 40", le cui misure sono Lunghezza 12 m, Altezza 2.40 m., Larghezza 2.34 m);

- ritorno all'importazione di prodotti finiti.

L'andamento ondivago sopra descritto è confermato dal raffronto dei dati rilevati dalle banche dati in uso a questa Agenzia. Limitando lo studio al triennio in oggetto, infatti, si rileva che:

nel 2013 il settore merceologico più rilevante risultava essere "Tessuti e Filati" (Capitoli dal 50 al 60 della nomenclatura combinata in uso a tutte le Autorità Doganali dell'Unione Europea), sia per quantità che per valore dichiarato. Il dato riferibile ai prodotti finiti, invece, classificati ai capitoli da 61 a 62 - "Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia e diversi da quelli a maglia", si assesta solo al terzo posto ma con un distacco considerevole. Come si evince dalla Tabella 1, che espone i dati di tutti i settori merceologici individuati, le importazioni di "Tessuti e Filati" costituivano più del 53% della quantità di merce complessivamente importata nell'anno 2013 avente come destinazione la provincia di Prato ed il valore statistico dichiarato si attestava intorno ai 400 milioni di euro. D'altra parte, invece, le importazioni dei prodotti finiti si assestavano ad un mero 1,9%, per un valore statistico dichiarato di circa 50 milioni di euro.

<b>Tabella 1 - IMPORTAZIONI DI MERCE AVENTI COME DESTINAZIONE DICHIARATA LA PROVINCIA DI PRATO [TUTTE LE ORIGINI - PERIODO: ANNO 2013][Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]</b>			
<b>Capitoli</b>	<b>Quantità merce (kg)</b>	<b>Valore statistico (€)</b>	<b>Numero operazioni</b>
50 a 60 - TESSUTI E FILATI	95.016.838	396.558.395	18.086
39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE	48.976.634	58.680.491	1.549
63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI	8.822.856	22.264.506	1.118
28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI	4.129.039	903.531	21
73 - LAVORI DI GHISAFERRO O ACCIAIO	2.378.672	3.794.902	260
61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI	2.247.064	34.476.561	2.048

ABBIGLIAMENTO A MAGLIA			
42 - BORSEBORSETTE E VALIGIE	2.006.724	11.838.802	942
94 - MOBILI	1.983.654	5.366.389	508
84 - MACCHINEAPPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI	1.599.646	14.249.334	1.443
44 - LEGNOCARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO	1.410.392	1.378.782	186
62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTODIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	1.143.299	16.068.057	1.825
85 - MACCHINEAPPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO	998.725	8.564.646	1.465
22 - BEVANDELIQUIDI ALCOLICI ED ACETI	668.373	285.192	73
32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA	637.716	4.364.424	362
95 - GIOCATTOLI	554.227	4.076.205	306
48 - CARTA E CARTONE	543.555	1.555.097	748
<i>Altre merci</i>	<i>5.997.544</i>	<i>54.602.088</i>	<i>5.913</i>
<b>Totale</b>	<b>179.114.960</b>	<b>639.027.403</b>	<b>36.853</b>

Nel 2014/primo semestre 2015 il dato che emerge dalla tabella sopra riportata cambia completamente. L'analisi dei dati delle importazioni relative ai capitoli maggiormente esposti ai fenomeni della contraffazione e della violazione delle norme in materia di *Made in Italy* (capitoli da 50 a 60 e da 61 a 62) ha confermato la significatività e la particolare rilevanza delle operazioni dichiarate.

A tal riguardo, si riportano di seguito i dati di dettaglio relativi alle operazioni della specie destinate ad operatori sedenti nelle province di Prato e Firenze, dai quali si evince anche la percentuale delle merci originarie dalla Cina.

Come risulta evidente le operazioni di importazione dalla Repubblica Popolare cinese nel 2014 e nel 2015 oscillino tra un minimo del 32 ed un massimo del 37 per cento del totale delle importazioni poste in essere da tutti i Paesi extra UE nei settori in esame:

<b>Tabella 2 – ANNO 2014 IMPORTAZIONI AVENTI COME DESTINAZIONE DICHIARATA LA PROVINCIA DI PRATO E FIRENZE. Valori in € [Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli] – Col. 2 dato globale – Col. 3 dato concernente la sola Cina</b>			
<b>Capitoli</b>	<b>Tutte le origini</b>	<b>Origine Cina</b>	<b>% di import Cina</b>
50 a 60 <sup>22</sup> - TESSUTI E FILATI	233.419.237,2	80.371.735,3	34,43
61 e 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO A MAGLIA E DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	296.635.428,7	109.770.306,8	37,01

<b>Tabella 3 – ANNO 2015 IMPORTAZIONI AVENTI COME DESTINAZIONE DICHIARATA LA PROVINCIA DI PRATO E FIRENZE. Valori in € [Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli] – Col. 2 dato globale – Col. 3 dato concernente la sola Cina</b>			
<b>Capitoli</b>	<b>Tutte le origini</b>	<b>Origine Cina</b>	<b>% di import Cina</b>
50 a 60 - TESSUTI E FILATI	127.335.850,1	42.579.235,2	33,44
61 e 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO A MAGLIA E DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	133.915.389,2	43.615.883,7	32,57

Il mero raffronto dei dati evidenzia che nel periodo in esame, contrariamente all'anno 2013, i settori merceologici più rilevanti risultano essere *“Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia e diversi da quelli a maglia”* (Capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata), qui espressi per valore dichiarato in Euro. Il dato riferibile alla materia prima e semilavorato, al contrario, classificati ai capitoli

<sup>22</sup> I due capitoli sono stati considerati unitamente in quanto si tratta di materie prime destinate alla lavorazione sul territorio nazionale.

da 50 a 60 – “*Tessuti e Filati*”, si presenta solo in seconda posizione con un distacco importante.

Come si evince dalle Tabelle 2 e 3, che espongono i dati dei settori merceologici “critici”, le importazioni di prodotti finiti ammontano a **296 milioni** di euro nel 2014 ed a **134 milioni** di euro nel primo semestre 2015 a fronte di importazioni di materia prima pari a 233 milioni di euro nel 2014<sup>23</sup> e 127 milioni di euro nel 2015.

Appare evidente come l’importazione dei prodotti finiti, nel biennio in parola, sia maggiore, in termini di valore, delle importazioni di prodotti da sottoporre a lavorazione; ma tale forbice si allarga ulteriormente, ed in maniera determinante, se si considerano anche i dati relativi agli **acquisti intracomunitari**<sup>24</sup> destinati alla provincia di Prato e Firenze.

<b>Tabella 4 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI AVENTI COME DESTINAZIONE DICHIARATA LA PROVINCIA DI PRATO E FIRENZE. Valori in € [Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]</b>			
<b>Capitoli</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
50 a 60 - TESSUTI E FILATI	20.330.111	19.452.029	8.503.749
61 e 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO A MAGLIA E DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	146.886.444	140.697.570	56.329.601

Il dato complessivo, riportato nella tabella n. 5 che segue, evidenzia l’inversione di tendenza ed, in termini di valore assoluto, si può affermare che i prodotti che giungono “via terra” nel comprensorio pratese e fiorentino determinano lo squilibrio appurato:

<sup>23</sup> Si sottolinea che dal confronto tra il 2013 ed il 2014 il decremento nelle importazioni di Tessuti e filati nel 2104 risulta pari a -41%.

<sup>24</sup> Si tratta del flusso di merci destinato alle società sedenti nel territorio fiorentino – pratese ma sdoganato presso uffici doganali comunitari, non nazionali, e solo successivamente inviata alle società toscane, a seguito di cessione intracomunitaria.

<b>Tabella 5 – IMPORTAZIONI ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI AVENTI COME DESTINAZIONE DICHIARATA LA PROVINCIA DI PRATO E FIRENZE. Valori in € [Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]</b>			
<b>Capitoli</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
50 a 60 - TESSUTI E FILATI	416.888.506	252.871.266	135.839.599
61 e 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO A MAGLIA E DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA	197.743.062	437.332.998	190.024.990
<b>Differenza % delle materie prime su prodotti finiti</b>	<b>+ 53%</b>	<b>- 73%</b>	<b>- 39%</b>

L'elemento critico emerso a seguito di tale disamina, pertanto, è rappresentato in primis dall'inversione di tendenza rispetto al recente passato, dove si registrava un massiccio ricorso ad importazioni di semilavorati da elaborare in territorio nazionale o comunitario. I costi di tale operazione, sebbene si utilizzasse materia prima e lavorazioni totalmente effettuate da manodopera cinese, comunque risultano economicamente meno vantaggiose dell'importazione di beni già pronti per essere immessi in consumo, a ragione del diverso contesto economico cinese ed europeo.

L'ulteriore dato significativo è rappresentato dall'individuazione di un polo geografico di controllo, identificabile nel luogo di sdoganamento, che di fatto è completamente "sganciato" dalla provincia di domiciliazione fiscale delle aziende destinatarie.

Nel caso di immissioni in consumo in altri paesi comunitari, la difficoltà di monitorare il traffico e le merci provenienti dai paesi asiatici aumenta esponenzialmente, proprio in ragione dell'applicabilità del principio di libera circolazione delle merci in ambito unionale<sup>25</sup>.

Come detto sopra, le merci provenienti dai paesi europei sono di origine cinese e vengono trasportate "via gomma" direttamente nei magazzini pratesi e fiorentini.

Il dato materiale costituito dai monitoraggi degli scarichi effettuati nottetempo presso le aziende cinesi, così come le indagini realizzate dagli Uffici doganali della Toscana<sup>26</sup>, sono l'evidente riprova del costante flusso di materiali che alimentano l'imprenditoria asiatica in Toscana.

<sup>25</sup> In quest'ottica lo sdoganamento delle merci asiatiche in qualunque paese europeo, con il relativo pagamento dei diritti di confine, di fatto le equipara a merci comunitarie e, pertanto, possono beneficiare del medesimo status.

<sup>26</sup> Nell'anno 2010 l'Ufficio delle Dogane di Prato riceveva dall'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane una segnalazione di aziende attive nel commercio di flussi merceologici

Partendo dall'ultima considerazione sopra riportata, che di fatto è ripetibile anche a livello nazionale, analizzando le importazioni di "Tessuti e Filati" ed "Indumenti finiti" con destinazione Prato e Firenze, sono stati individuati i principali punti di ingresso nazionali di tali tipologie di merci (e dei rispettivi Paesi di provenienza), applicando tecniche di analisi dei flussi a rischio che consentono di razionalizzare gli interventi e le risorse, individuando i punti di maggiore interesse operativo, dalla partenza delle spedizioni al loro ingresso nel territorio dello Stato, fino ai luoghi di destinazione finale.

(abbigliamento) di origine cinese a rischio frode. La segnalazione prendeva le mosse dal rilievo che alcuni operatori tedeschi, riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, avevano effettuato ingenti (dal 1 gennaio 2007 al 31 ottobre 2012, il totale ammonta a € 361.722.947,00) cessioni intracomunitarie di merce proveniente dalla Cina e immessa in libera pratica in Germania, probabilmente dichiarata in dogana ad un valore inferiore a quello reale (cd. sotto-fatturazione), a ditte/società italiane, fortemente indiziate di essere *missing trader*.

Tra queste, anche una società sita nella provincia di Prato gestita da un soggetto di etnia cinese.

L'Ufficio delle Dogane di Prato accertava una frode IVA carosello in cui risultavano coinvolti diversi soggetti, operanti in varie parti del territorio nazionale, che si erano fraudolentemente frapposti tra gli operatori comunitari ed i reali destinatari. Le indagini hanno consentito di accertare alcuni elementi comuni a tali soggetti:

1. operatori nullatenenti;
2. evasori totali;
3. contabilità aziendali inattendibili;
4. aziende senza una reale struttura in grado di gestire i quantitativi di merci risultanti dal sistema (assenza di immobilizzazioni, risorse tecniche, umane e finanziarie);
5. irreperibilità di quasi tutti gli indagati;
6. assenza di documentazione di trasporto e di pagamento utile a dimostrare la veridicità delle operazioni intracomunitarie

Molto importante nell'ambito delle indagini è stata l'analisi delle cessioni intracomunitarie di merci fatturate da alcuni indagati verso alcuni operatori rumeni. La Cooperazione Amministrativa in materia di IVA ha consentito di dimostrare che tali operazioni erano inesistenti, simulate dagli indagati al solo scopo di scaricare il magazzino contabile, visti gli ingenti acquisti intracomunitari e nazionali che alcuni di loro avevano contabilizzato. Così facendo, essi riuscivano ad avvalersi anche di un regime di non imponibilità IVA, non generando alcun debito di imposta.

La merce, in realtà, veniva immessa in consumo in Italia, sulla scorta di fatture di vendita, distrutte e/o occultate dagli emittenti, ma utilizzate in dichiarazione dai clienti riceventi.

Da segnalare, inoltre, come le imprese rumene fossero riconducibili ad un soggetto italiano già coinvolto nel procedimento penale.

Ancora, grazie alla indagini bancarie a carico delle aziende coinvolte nella frode, sono emersi centinaia di bonifici verso l'estero a favore di operatori che non risultano fornitori di merce.

Sono stati rilevati bonifici verso l'estero per oltre 40 milioni di euro. Di questi, poco meno di 10 milioni risultano destinati alle tre società tedesche, i rimanenti **30 milioni sono stati inviati direttamente in Cina**, senza alcuna giustificazione commerciale. Potrebbe trattarsi di fondi trasferiti su banche cinesi, provento della vendita a nero della merce, oppure di una parte del valore reale delle merci non dichiarata in Germania all'atto dello sdoganamento.

Ad oggi, la maggiore IVA constatata ammonta ad € 17.891.916,00 (senza tener conto anche delle imposte dirette).

Le indagini, che hanno permesso di disvelare un meccanismo fraudolento operante in diversi paesi UE, hanno suscitato l'interesse degli organismi comunitari preposti al contrasto delle più gravi forme di criminalità organizzata e transnazionale. Ad oggi, si sono tenute due riunioni di coordinamento presso EUROJUST ed un summit informativo presso l'OLAF, nel corso dei quali i funzionari dell'UD di Prato, oltre ad illustrare le indagini effettuate ed i risultati conseguiti, hanno scambiato informazioni con le autorità degli altri paesi interessati e richiesto e/o acquisito documentazione utile a fini investigativi, nell'ottica di un coordinamento sovranazionale.

In particolare alla Procura di Amburgo sono state richieste ulteriori fatture per un ammontare complessivo di € 81.891.973,00.

<b>Tabella 6 - IMPORTAZIONI DI "TESSUTI E FILATI" (CAPITOLI DA 50 A 60 DELLA TARIFFA DOGANALE) AVENTI COME PROVINCIA DICHIARATA PRATO [TUTTE LE ORIGINI - ANNO 2013][Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]</b>					
<b>Uffici di registrazione</b>	<b>Quantità merce (kg)</b>	<b>Valore statistico (€)</b>	<b>Numero singoli</b>	<b>Quantità merce (% totale)</b>	<b>Valore statistico (% totale)</b>
UDLA SPEZIA	35.309 .264	127.13 0.466	3.136	37,2%	32,1%
UDPRATO E PISTOIA	28.278 .859	114.68 3.635	4.051	29,8%	28,9%
UDLIVORNO	15.157 .918	34.121 .999	946	16,0%	8,6%
UDGENOVA	3.625. 839	11.599 .176	255	3,8%	2,9%
UDFIRENZE	2.871. 622	25.408 .914	945	3,0%	6,4%
UDTRIESTE	2.067. 412	9.642. 840	493	2,2%	2,4%
UD MALPENSA	1.686. 790	20.197 .821	2.843	1,8%	5,1%
UDBIELLA	1.368. 931	16.923 .552	615	1,4%	4,3%
UDBOLOGNA	1.352. 349	10.270 .675	1.845	1,4%	2,6%
UD MILANO 3	1.061. 361	13.278 .769	1.529	1,1%	3,3%
<i>Altri uffici di registrazione</i>	2.236. 493	13.300 .549	1.428	2,4%	3,4%
<b>Totale</b>	<b>95.016 .838</b>	<b>396.55 8.395</b>	<b>18.086</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Come si evince dalla tabella soprastante, le importazioni di “Tessuti e Filati” (Capitoli dal 50 al 60 della Tariffa Doganale) con destinazione Prato nel 2013 avevano, come principali dogane di registrazione delle dichiarazioni, gli uffici doganali della Liguria (La Spezia e Genova rappresentavano il 41% della quantità di tessuti destinati alla provincia di Prato nel 2013) e della Toscana (Prato, Livorno e Firenze rappresentavano il 48,7% della quantità di tessuti destinati alla provincia di Prato).

L’analisi dei dati concernenti il biennio successivo conferma e rafforza un dato ormai consolidato, ovvero che la maggior parte delle merci, siano esse materie prime che prodotti finiti, sono sdoganate presso uffici dislocati in altre direzioni regionali/interregionali, segnatamente la Direzione Interregionale della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, la Direzione Regionale della Lombardia e la Direzione Interregionale dell’Emilia Romagna e Marche.

**Solo il 22 % di materie prime ed un mero 20% di prodotti finiti nel 2014 ed il 18 % di materie prime ed un mero 14% di prodotti finiti nel 2015 risulta importato presso dogane dipendenti dalla Direzione Interregionale della Toscana, Sardegna, Umbria**

<b>Tabella 7 - IMPORTAZIONI DI "TESSUTI E FILATI" ED INDUMENTI ED ACCESSORI AVENTI COME PROVINCIA DICHIARATA PRATO [TUTTE LE ORIGINI - ANNO 2014][Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]</b>				
<i>Uffici di registrazione</i>	<i>Capp.55 e 60</i>	<i>Capp.61 e 62</i>	<i>Cap 55 e 60 Valore statistico (% totale)</i>	<i>Cap 61 e 62 Valore statistico (% totale)</i>
<b>DID EMILIA ROMAGNA E MARCHE</b>	182.202,60	26.395.644,13	0,25	16,02
<b>DID TOSCANA SARDEGNA E UMBRIA</b>	15.931.809,74	32.443.166,98	21,82	19,69
<b>DID LIGURIA PIEMONTE</b>	50.475.290,13	63.406.927,05	69,03	38,49

<b>VALLE D'AOSTA</b>				
<b>DRD LOMBARDIA</b>	6.011.943,05	26.027.055,20	8,22	15,80
<b>DID CAMPANIA E CALABRIA</b>	279.703,30	238.929,41	0,38	0,15
<b>DID LAZIO E ABRUZZO</b>	135.073,31	15.786.552,28	0,18	9,58
<b>DID VENETO E FRIULI V.G.</b>	95.350,76	432.175,93	0,12	0,25
<b>TOTALE</b>	<b>73.111.372,89</b>	<b>164.730.450,9</b> 8	100	100

**Tabella 8 - IMPORTAZIONI DI "TESSUTI E FILATI" ED INDUMENTI ED ACCESSORI AVENTI COME PROVINCIA DICHIARATA PRATO [TUTTE LE ORIGINI - ANNO 2015][Elaborazione su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]**

<i>Uffici di registrazione</i>	<i>Capp.55 e 60</i>	<i>Capp.61 e 62</i>	<i>Cap 55 e 60 Valore statistico (% totale)</i>	<i>Cap 61 e 62 Valore statistico (% totale)</i>
<b>DID EMILIA ROMAGNA E MARCHE</b>	45.912,21	10.368.052,99	0,12	25,02
<b>DID TOSCANA SARDEGNA E UMBRIA</b>	6.993.203,14	5.731.418,45	18,45	13,83
<b>DID LIGURIA PIEMONTE</b>	27.778.993,17	14.658.057,26	73,28	35,38

<b>VALLE D'AOSTA</b>				
<b>DRD LOMBARDIA</b>	3.064.615,24	9.033.307,06	8,08	21,80
<b>DID CAMPANIA E CALABRIA</b>	0,00	177.757,30	0,00	0,43
<b>DID LAZIO E ABRUZZO</b>	27.544,24	1.419.008,58	0,07	3,42
<b>DID VENETO E FRIULI V.G.</b>	0,00	46.498,59	0,00	0,11
<b>TOTALE</b>	<b>37.910.268,00</b>	<b>41.434.100,23</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

A conferma che il polo pratese/fiorentino rappresenta il centro nevralgico per le materie prime, si segnala che rispetto a tutte le importazioni della specie effettuate nel territorio della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna ed Umbria, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente il 78% ed il 77%, è stato destinato in quel contesto territoriale<sup>27</sup>.

Le informazioni sopra riportate, analogamente a quanto detto in tema di acquisiti intracomunitari, assumono valenza sia per l'individuazione della competenza territoriale, radicata presso il luogo di registrazione della dichiarazione doganale, sia per lo sviluppo delle relazioni istituzionali tra Autorità Giudiziaria competente ed Organi di controllo, potendosi individuare due distinti poli geografici, il primo identificabile nel luogo dello sdoganamento, il secondo presso la provincia di domiciliazione fiscale delle aziende. In altri termini, le analisi condotte dalla Struttura doganale hanno avuto, tra gli obiettivi, la definizione dei poli di riferimento per le azioni di controllo, sia nel territorio pratese, sia nel territorio nazionale, in modo che le attività ispettive potessero avere un filtro "a monte" del flusso d'interesse.

#### **PROVENIENZA E DESTINAZIONI**

Più del 50% della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal Sud-Est asiatico. La destinazione è per il 60% l'Unione Europea, per il 40% il resto del

<sup>27</sup> Fonte dati COGNOS dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

mondo (compreso l'“autoconsumo”). La Cina è di gran lunga al primo posto, seguita da Corea, Taiwan e altri paesi dell'area.

Oggi, più che in passato e soprattutto per le spedizioni via mare, per contrastare l'opposizione rappresentata dai controlli sempre più penetranti alle frontiere comunitarie, dai luoghi di produzione non si spedisce più direttamente in Europa ma si privilegiano porti di trasbordo collocati negli Emirati Arabi Uniti od in Africa.

E' da questi nuovi contesti che, oggi, viene la minaccia maggiore soprattutto se si considera che già storicamente circa il 35% della produzione mondiale di contraffazioni è originata nel bacino mediterraneo, con destinazione l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Africa, l'Est Europeo. I paesi leader sono l'Italia, la Spagna, la Turchia, il Marocco.

Le dinamiche della globalizzazione fanno sì che tra questi due bacini, un tempo separati, vi sia ormai una completa interconnessione: sempre più spesso componenti falsificati di origine cinese entrano nella UE scegliendo i varchi doganali più deboli come i porti del Nord Europa o i nuovi stati membri. Vengono quindi assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti in diversi paesi dell'Unione, tra cui purtroppo primeggia l'Italia, che oltretutto è anche prima in Europa come consumatore di beni contraffatti.

Secondo una stima prudente e basata sulla proiezione a partire dai sequestri operati dalle Forze dell'Ordine, il giro d'affari nazionale si collocherebbe intorno a 1,5 miliardi di euro.

L'industria della contraffazione di alta qualità - sia come fabbricazione di prodotto contraffatto, sia come ricondizionamento/completamento di prodotto proveniente dall'estero - è diffusa in tutto il territorio nazionale, con punte particolarmente elevate in Campania (abbigliamento, componentistica, beni di largo consumo), Toscana, Lazio e Marche (pelletteria), Nord Ovest e Nord Est (componentistica e orologeria). Le attività d'indagine effettuate direttamente dall'Agenzia delle Dogane dimostrano chiaramente che la filiera della produzione di beni contraffatti di alta qualità spesso si colloca a poca distanza dai centri di produzione ufficiale.

### **EMERGENZA WEB**

Negli ultimi anni l'uso di Internet a fini commerciali, aggravata dalla crisi congiunturale - tanto che nell'indagine conoscitiva realizzata dal Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, il primo motivo di acquisto dei prodotti contraffatti è rappresentato dalla convenienza -, ha avuto una crescita esponenziale. Purtroppo gli stessi tratti del web che favoriscono il commercio legittimo, finiscono per essere preziosi

anche alla filiera della contraffazione, tra questi la funzione di propulsore del commercio e il fatto che sia uno strumento d'elezione per raggiungere una platea mondiale di consumatori a costi limitati, con grande visibilità d'offerta e assoluta facilità d'accesso.

I tratti maggiormente responsabili del suo uso distorto sono l'anonimità dell'offerta o la facilità di simularne l'autenticità, la possibilità di scegliere tra un'amplessima tipologia di punti vendita virtuali, la sicurezza delle transazioni sia sul lato economico, sia su quello distributivo-logistico; infatti le maglie della rete sono, di solito, sufficientemente larghe da lasciar passare le piccole spedizioni che interessano i consumatori finali. I dati rilevati a livello nazionale sono confermati anche a livello comunitario. Segnano un +55% i sequestri di spedizioni postali. Per molti marchi particolarmente famosi nel lusso, l'incidenza dei siti contraffattivi può anche avvicinarsi all'80%.

#### EMERGENZA CORRIERI

I dati rilevati a livello nazionale nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione fanno emergere un aspetto particolarmente interessante connesso ai mezzi di trasporto utilizzati per veicolare le merci illecite.

Come emerge dalla tabella seguente, infatti, oltre il **70% dei sequestri sono avvenuti su spedizioni aeree/postali**.

Tale dato risulta speculare a quanto emerso in sede europea e da un confronto con i sequestri effettuati all'origine dalle dogane cinesi all'atto dell'esportazione.

Tipo irregolarità: CONTRAFFAZIONE			
<b>ANNO 2014</b>			
	nr. schede		percentuale
CORRIERE	3428		74,8
Altre SPEDIZIONE	20		0,4
IMPORT	889		19,4
PASSEGGERO	245		5,3
	TOTALE schede	4.582	

<b>ANNO 2015</b>			
	nr. schede		percentuale
CORRIERE	2155		<b>77,0</b>
Altre SPEDIZIONI	33		1,2
IMPORT	526		18,8
PASSEGGERO	85		3,0
	TOTALE schede	2.799	

<b>Tipo irregolarità: MADE IN ITALY</b>			
<b>ANNO 2014</b>			
	nr. schede		percentuale
CORRIERE	11		6,0
Altre SPEDIZIONI	1		0,5
IMPORT	170		92,9
PASSEGGERO	1		0,5
	TOTALE schede	183	
<b>ANNO 2015</b>			
	nr. schede		percentuale
CORRIERE	6		8,8
Altre SPEDIZIONI	2		2,9
IMPORT	60		88,2
PASSEGGERO	0		0,0

	TOTALE schede	68	

Si sottolinea un dato nuovo relativamente alle spedizioni via corriere.

Presumibilmente a seguito dei penetranti controlli realizzati anche in ambito aeree/postale, le piccole partite di prodotti contraffatti sono, allo stato, **trasportate anche a seguito passeggeri** che diventano, per una volta, veri e propri corrieri per conto terzi.

La casistica emersa nel Porto di Livorno, nonché nelle aeree aeroportuali – dove è già un fenomeno più consolidato – dimostrano che tale procedura rischia di diventare un modus operandi sempre più utilizzato, che sfrutta l'intrinseca difficoltà dei controlli – dato sia dall'elevato numero di passeggeri in transito che dalla particolare logistica degli scali marittimi.

Nello specifico livornese, si sfrutta l'arrivo di un RO/RO-Pax dal Nord Africa – via Barcellona – che trasporta auto e furgoni, per introdurre nel territorio nazionale materiale contraffatto destinato, nei casi più eclatanti, a destinatari ignoti nel napoletano.

Tra le recenti operazioni effettuate in porto a Livorno ad aprile 2015, il sequestro di oltre **128.000** etichette contraffatte di marchi di lusso e di ampia distribuzione, in particolare italiani (Gucci, Armani, Dolce e Gabbana, Dior, Ralph Lauren).

Il costo del materiale è stato stimato in poche migliaia di euro, circa 4.000, ma il danno potenziale all'economia ed all'indotto si può calcolare, per approssimazione, in termini di milioni di euro:

- se fossero stati venduti i prodotti finiti ad un costo medio di circa 100 € sul mercato legale si sarebbero avuti 12.800.000 di euro di valore di produzione
- la produzione avrebbe generato acquisti di materie prime, semilavorati e/o servizi dall'estero per un valore delle importazioni pari a 3.200.000 euro;
- la produzione complessiva degli stessi beni in canali ufficiali avrebbe assorbito unità di lavoro a tempo pieno.
- ricadute, infine, in termini di gettito aggiuntivo per imposte dirette e indirette legato alla produzione diretta ed indotta.

E tutto questo in un'unica modesta operazione di contrasto.

**TREND**

Il dato concernente le nuove rotte, come descritto sopra, conferma quanto emerso in sede europea nell'ambito del 3<sup>a</sup> *Working Group sui Diritti di Proprietà Intellettuale*, nell'ambito dell'*Action Plan EU – China 2014-2017*, ovvero che gran parte del traffico merci in partenza dalla Cina transita attraverso i **Paesi africani ed arabi** per poi essere destinato in Europa.

Sono stati effettuati, infatti, molteplici operazioni aventi ad oggetto merci contraffatte (scarpe, T.L.E., abbigliamento) provenienti dagli EAU, ma di fatto di origine cinese.

### **RISULTATI OTTENIBILI DALL'ANALISI DEI FLUSSI ESAMINATI. INDICI DI RISCHIO**

I dati che emergono dalle analisi sopra evidenziate, poi, possono essere utilmente interpolati con altri elementi utili.

In primis, previo esame dei dati registrati nell'Anagrafe tributaria utili a definire la compagine societaria anche connessa alla cittadinanza dei rappresentanti legali, amministratori, un ottimo esercizio è rappresentato dalla verifica dei dati registrati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. Infatti acquisito il dato del valore totale di tutti gli acquisti, comunitari ed extracomunitari, effettuati da ciascuna società/ditta e rapportandolo, poi, al numero dei dipendenti della stessa, così come dichiarato alla CCIAA territoriale, si evidenziano anomalie rappresentate dalla sproporzione dei quantitativi acquistati “lavorabili” dai singoli dipendenti.

Tale circostanza potrebbe indurre ad ipotizzare un utilizzo di lavoratori non regolarmente denunciati presso le Autorità competenti.

In questi casi potrebbe avere valenza una selezione dei soggetti a maggiore rischio specifico perché vengano sottoposti a controlli “multi-agenzia”, secondo le diverse competenze delle Amministrazioni interessate, per migliorare, oltretutto, la conoscenza della situazione sul territorio.

Un ulteriore indice, di notevole importanza dal punto di vista doganale, è quello calcolato per tener conto della possibile sottofatturazione delle merci. Come accennato in premessa, il modus operandi degli imprenditori asiatici residenti nel nostro territorio, in generale, ma il fenomeno della **contraffazione**, in particolare, si associa spesso con l'altro illecito tipicamente doganale del **contrabbando e** della conseguente **evasione fiscale**, in tutte le sue forme, ed in specie quella aggravata dal falso in atto pubblico<sup>28</sup>.

La sottofatturazione è, infatti, un fenomeno fraudolento che concerne la dichiarazione del prezzo delle merci in dogana con un valore imponibile incongruo,

---

<sup>28</sup> Vedasi artt. 282 e ss T.U.L.D. 43/73.

spesso concordato tra venditore cinese ed importatore italiano, allo scopo di evadere dazio ed IVA dovuta. Poiché i dazi sulle merci in importazione, nonché l'IVA all'importazione correlata ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 sono calcolati solitamente "ad valorem", la dichiarazione di valori imponibili al momento dell'importazione della merce inferiori al reale, comporta per l'erario un minore introito dei dazi e delle altre eventuali imposte gravanti sulle merci, nonché un minore introito dell'IVA all'importazione. Nella realizzazione di questa frode, l'esperienza operativa di questa Agenzia ha individuato, tra gli elementi di maggiore rilevanza e come visto in premessa, la stretta relazione tra soggetti di nazionalità cinese che agiscono quali fornitori dalla Cina e soggetti di nazionalità cinese con domicilio in Italia e nel territorio della Unione Europea che importano la merce nel territorio dello Stato.

Per arginare tale fenomeno è stato calcolato questo indice, valutando su base nazionale e per ciascun tipo di merce con origine Cina il prezzo medio al kg e, successivamente, l'entità dello scostamento tra tale valore e il prezzo medio al kg, relativo alle importazioni di un determinato soggetto per la stessa merce dallo stesso paese di origine. La presenza di valori molto inferiori a quello medio nazionale fa ipotizzare, per i soggetti per i quali sono stati riscontrati, un comportamento illecito, meritevole di indagine. E' di tutta evidenza che, se il valore medio di una data tipologia di merce dichiarato da una ditta risulta inferiore al 50% o addirittura al 25% del valore medio calcolato a livello nazionale per lo stesso settore e prodotto merceologico, si può ipotizzare un comportamento fraudolento tanto da rendere necessari approfondimenti e controlli.

Il fenomeno del livellamento verso il basso dei valori all'importazione presenta anche una paradossale, quanto emblematica ed inverosimile, uniformità del dato dichiarato, dal nord al sud, qualunque sia il fornitore estero e qualunque sia il destinatario o l'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione doganale d'importazione.

La compagine imprenditoriale asiatica sedente nel territorio nazionale, infatti, ha attuato negli anni una vera e propria opera di globalizzazione delle informazioni emerse durante i controlli fiscali/doganali subiti, confezionando, da ultimo, un dato<sup>29</sup>, spendibile in sede di dichiarazione doganale, appena sufficiente a superare il limite del prezzo medio suddetto, ergo le criticità dei controlli.

Considerato che tutti i valori dichiarati all'atto delle importazioni vengono acquisiti nelle banche dati in uso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'analisi dei dati registrati ha di fatto evidenziato un assestamento dei valori medi verso il basso, non corrispondente ai valori reali di transazione<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Ovvero il costo unitario o al kg delle singole merci importate.

<sup>30</sup> Come dimostrato da molteplici indagini condotte dall'Agenzia mediante il riscontro dei documenti originali cinesi. In particolare, in un'operazione condotta dal Servizio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Livorno nel 2012/2013, relativo a capi di abbigliamento, il valore dichiarato alla dogana

Tale contesto, si ritiene sia agevolato anche dal fatto che, come emerso dall'analisi dei dati della Banca Dati Cognos, in uso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, spesso un medesimo spedizioniere, anche avente sede in contesto territoriale diverso dalla Toscana, risulta essere il dichiarante doganale di molteplici compagini asiatiche localizzate nel territorio pratese o fiorentino<sup>31</sup>.

Di fatto anche il dato restituito dalla banca dati doganale risulta pressoché “drogato”, proprio a causa dell'elevato numero delle false dichiarazioni di valore, ascrivibili soprattutto alle compagini asiatiche operanti sul territorio nazionale.

Si segnalano anche notevoli difficoltà nel provare il reato di contrabbando che ne consegue, sia perché le richieste ai Paesi terzi incontrano spesso ostacoli burocratici e tempi di risposta interminabili, quando, addirittura, non si concludono per mancata risposta. Sia perché gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione si riducono all'ambito amministrativo, con l'utilizzo delle rettifiche di valore ex art. 181-bis Reg. CEE 2454/93 ed artt. 29-30-31 Reg. CEE 2913/92, che difficilmente portano ad evidenze spendibili in ambito penale.

Ma al di là degli sviluppi in sede penale, già di per sé la genesi del procedimento di revisione del valore si presenta come un percorso arduo e complesso sin dai primi passi, dovendo in primis l'Agenzia provare e motivare il “fondato dubbio” che ha investito il controllore, pena l'annullamento degli atti successivi, contestazione inclusa, che discendono da quella ri-valutazione<sup>32</sup>.

## CONCLUSIONI, CRITICITÀ E POSSIBILI RIMEDI

I dati emersi dalle verifiche dei canali distributivi hanno evidenziato un doppio livello:

- Le merci provenienti dai paesi extracomunitari sono prevalentemente vendute al dettaglio e presentano, generalmente, una modesta qualità;
- Le merci prodotte in ambito nazionale, o nel bacino mediterraneo sono solitamente inserite nella filiera di distribuzione ufficiale, o destinate all'estero, a mercati più “nobili e ricettivi” (USA, Giappone); sono, ovviamente, di ottima fattura, nonché difficilmente riconoscibili, anche dal consumatore più esperto.

Di grande rilevanza, pertanto, appare l'attività di intelligence alimentata dall'analisi dei rischi e dalla conoscenza puntuale del territorio, ovvero lo scambio

---

italiana era risultato di 1/10 rispetto al reale; in analoga attività di polizia effettuata tra il **2013/2014**, relativa a **Calzature**, il valore dichiarato alla dogana italiana era risultato di 1/4 rispetto al reale.

<sup>31</sup> Ad es. Guccini di Genova; SEBI di Varese, ecc.

<sup>32</sup> “1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale”.

di informazioni tra le varie forze di polizia che operano nel settore, soprattutto quando vengono effettuate operazioni anche sui dettaglianti, o che riguardano singole partite, dalle quali è possibile risalire ai traffici illeciti, per intervenire in maniera più efficace intercettandoli al momento dell'ingresso nel territorio comunitario.

In quest'ottica l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli aveva stipulato una specifica convenzione con la Guardia di Finanza che, però, ha portato a pochi risultati perché, di fatto non ha registrato la circolazione di informazioni attesa ed auspicata.

Il dilagante espandersi sul territorio della micro impresa criminale cinese è un fenomeno che alimenta ulteriori illeciti, dalla presenza di forze lavoro clandestine, alla gestione di vere e proprie sartorie dedite alla contraffazione, in condizioni di igiene e salubrità scadenti, nella totale violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

Per questa ragione, per arginare il fenomeno in questione, sarebbe auspicabile la composizione di nuclei anticontraffazione interforze, in modo da potersi avvalere dell'esperienza maturata nei diversi contesti, dalle forze che hanno un monitoraggio sulle operazioni di importazioni/esportazioni/traffici intracomunitari (L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), a quelle che hanno la conoscenza puntuale del territorio (Polizia Municipale, Provinciale), a chi può monitorare la situazione fiscale (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).

Il tutto al fine di tener conto della rilevante e variegata potenzialità dei centri economici di cui trattasi.

L'esperienza maturata in contesti specifici, come il "Tavolo Nazionale per Prato", piuttosto che altre realtà nate spontaneamente, certamente potrebbe essere replicato o, addirittura, stimolato ed incentivato con adeguati strumenti legislativi. Si ricorda che tutte le amministrazioni coinvolte sono tutte "costrette" tra la carenza di mezzi e risorse umane e l'efficacia dei controlli che, però, nella composizione sopra delineata potrebbero certamente risultare più efficaci e determinanti.

Si sottolinea, in quest'ottica, l'estrema importanza di una accurata riflessione sull'**efficacia dei controlli**: laddove l'attenzione e l'efficacia degli stessi è stata estesa al massimo, con i consequenziali risultati positivi connessi, è stata registrata una pronta **deviazione dei traffici** verso altri porti/punti di accesso meno attenti e/o preparati o, semplicemente, più oberati di operazioni e, pertanto, obbligati a tempi di analisi più repentini e tempi di risposta dei controlli più immediati, sia all'interno del territorio nazionale che in ambito comunitario<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Emblematico, al riguardo, risulta il caso dei traffici di rifiuti diretti in Cina che, a seguito dei controlli in essere presso le dogane di uscita toscane sono stati deviati verso la Slovenia, traffici

Il riflesso di quanto affermato sopra è dato dai dati estrapolati dalla Direzione Interregionale delle Dogane di Firenze (tabella 7 ed 8), i quali indicano che meno di un quarto delle merci destinate in Toscana vengono sdoganate presentando le relative dichiarazioni presso gli Uffici delle Dogane della regione. Il resto, che corrisponde ad oltre l'80%, viene introdotto attraverso altre regioni italiane e, laddove si aggiunge anche il dato intracomunitario, dove lo sdoganamento avviene in altri paesi della UE, il dato crolla ancora più drasticamente ad una percentuale ben al di sotto dell'8%<sup>34</sup>.

Appare evidente come, il fattore su cui puntare, sia la **qualità dei controlli**, che rischia di venire inficiata da una parametrizzazione della *performance* degli organi di controllo basata in gran parte su elementi quantitativi, a maggior ragione in quei contesti caratterizzati, come l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da carenza endemica di risorse umane.

Ciò rischia di impattare negativamente su tutto il sistema di lotta agli illeciti e, certamente, non fa eccezione il contrasto alla contraffazione.

Come anticipato, l'analisi delle fattispecie rilevate in ambito doganale ha evidenziato che generalmente la contraffazione si associa al delitto di contrabbando, sia esso intra-ispettivo<sup>35</sup> che extra-ispettivo<sup>36</sup>.

Come già riscontrato in altri contesti, introdurre misure che aggrediscono direttamente il patrimonio di chi commette gli illeciti risulta, senza dubbio, una misura vincente, sia in termini di deterrenza che di recupero effettivo delle risorse: ne è la prova, in tema di contraffazione, l'analoga previsione ai sensi dell'art. 474 bis c.p..

L'esperienza maturata nei contesti investigativi degli Uffici delle Dogane ha consentito di mettere in luce un'ulteriore criticità dovuta, in primis, ad un'importante carenze di strutture che la PG doganale si trova a dover fronteggiare quotidianamente.

---

monitorati direttamente dalla Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, Sardegna ed Umbria con il coinvolgimento specifico dell'Ufficio delle Dogane di Livorno.

<sup>34</sup> In particolare la percentuale di merci sdoganate nella Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, Sardegna ed Umbria rispetto alle merci destinate a Prato e Firenze (sia quelle importate in altri contesti nazionali sia quelle sdoganate in altri paesi europei) risulta: nel 2014 pari a 6,30% per le materie prime e 7,42% per i prodotti finiti; nel 2015 pari a 5,15% per le materie prime e 2,28% per i prodotti finiti.

<sup>35</sup> La merce viene dichiarata in Dogana ma con caratteristiche, qualità, quantità, valore ed origine difformi dal reale per evadere il pagamento dei diritti di confine (dazio ed I.V.A.).

<sup>36</sup> La merce non viene dichiarata in Dogana ma occultata per evadere il pagamento dei diritti di confine (dazio ed I.V.A.).

Nello specifico ci si riferisce alla quasi completa **assenza di locali in uso alle forze di polizia, dove sia possibile collocare, senza costi per l'erario, le merci oggetto di sequestro.**

Al riguardo si fa presente che il quantitativo di merce sequestrabile negli spazi doganali può facilmente consistere in decine di tonnellate per singolo container.

Per fronteggiare tale ostacolo, e per assecondare l'analoga carenza da parte delle Procure della Repubblica, è prassi ricorrere all'istituto dell'affidamento in "gratuita" giudiziale custodia agli indagati.

Ma quando questo strumento è stato utilizzato nei confronti di indagati cinesi, si sono registrati molteplici casi di furti che hanno determinato la scomparsa dell'intero carico, con la conseguente impossibilità di recupero delle risorse contestate.

Del resto, le compagini aziendali cinesi che svolgono attività illecite (dalla contraffazione, alla sottofatturazione, al contrabbando, all'evasione fiscale, ecc.) sono caratterizzate da un'estrema volatilità, con la massima rapidità si dissolvono senza lasciare traccia sul territorio, salvo i danni causati, senza possibilità di risarcimento né di punibilità per gli illeciti compiuti.

Una possibile soluzione per il problema rappresentato, potrebbe concretizzarsi qualora fosse realizzabile una **vendita in tempi brevi** dei beni sequestrati, nel rispetto del valore delle merci, con deposito dell'equivalente in conti infruttiferi, cosicché, al termine del procedimento penale, sarebbe possibile garantire la soddisfazione delle parti, indagati ed Autorità Giudiziaria, sul medesimo equivalente.

Come anticipato sopra, l'estremo dinamismo mostrato dalle compagini criminali nel settore, l'altissima volatilità e fluidità di soggetti di piccole/modeste dimensioni, diventa un ostacolo evidente all'efficacia dell'azione amministrativa/penale e, pertanto, necessita certamente di un freno.

Apparentemente anche gli strumenti che permettono un'aggressione dei patrimoni aziendali potrebbero rivelarsi inefficaci, salvo casi rari ed a condizione che l'azione giudiziaria sia caratterizzata da estrema rapidità. Ci si riferisce alla contestazione della Responsabilità Amministrativa degli Enti - reato p. e p. dall'art 25-undecies – comma 2. del Dlgs 231/2001, novellato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a titolo di partecipazione diretta nell'illecito e per aver agito nell'interesse ed a vantaggio della società/ente. Anche allargando il novero dei reati previsti, introducendo l'ipotesi di contrabbando, almeno nelle forme aggravate di cui agli artt. 292 e ss del T.U.L.D., l'alta probabilità di affrontare aziende OMBRA, senza alcuna sostanza, rischia di inficiare lo strumento che, però, potrebbe conservare almeno un effetto deterrente.

L'esperienza diretta sul campo ha mostrato ulteriori aspetti critici da fronteggiare; la storia imprenditoriale di molti soggetti cinesi risultati recidivi è un dato di fatto, così come il ricorso a veri e propri prestanome, anche residenti fuori dalla provincia toscana, spesso operai al loro servizio, per aggirare l'attenzione delle autorità di controllo.

Altro elemento riscontrato, comunemente, è dato dal fatto che molto spesso gli interlocutori cinesi, di fronte ai funzionari verificatori ed agli ufficiali di PG, si trincerano dietro l'ostinata ripetizione di un "non capisco", adducendo la mancata conoscenza dell'italiano al solo scopo di intralciare i controlli e le indagini.

Sarebbe appropriato, pertanto, valutare l'opportunità, prima di procedere al rilascio di una nuova P. Iva, di richiedere ai potenziali imprenditori stranieri di dare prova di conoscere ed intendere la lingua italiana, se non altro, per comprendere le responsabilità connesse alla loro attività e per non consentire loro, in un secondo momento, di farsi scudo di una situazione creata ad arte. Questo aspetto, inoltre, risulterebbe utile anche in fase penale, allorché si semplificherebbe l'intero procedimento che non necessiterebbe di idonea traduzione degli atti nella lingua comprensibile all'indagato/imputato.

*Il Direttore Interregionale*  
*f.to Dr. Gianfranco Brosco*

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93*

Audizione di Raimondo Domenico,  
Presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana

**Relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere  
e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività**

### Premessa

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) ‘Mozzarella di Bufala Campana’, registrata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, risulta oggi iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) 1151/12 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari [che ha abrogato e sostituito, a decorrere dal 3 gennaio 2013, il Regolamento (CE) 510/06, il quale a sua volta aveva sostituito e abrogato, dal 31 marzo 2006, il Regolamento (CEE) 2081/92].

La DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ beneficia, pertanto, nell’ambito dell’Unione europea, della protezione di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 1151/12.

Come è noto, si tratta di una protezione rilevante, con particolare riferimento all’istituto dell’evocazione, sul quale la Corte di giustizia dell’Unione europea si è soffermata in diverse occasioni, delineandone chiaramente l’ampia portata.

Ciononostante, ancora oggi, è possibile riscontrare sul mercato dell’Unione europea, ivi compreso il territorio nazionale, diversi formaggi freschi a pasta filata prodotti con latte di bufala la cui etichettatura, a parere dello scrivente Consorzio, è suscettibile di evocare, agli occhi del consumatore, il formaggio fresco a pasta filata che beneficia della DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’.

I ‘*Criteri per l’utilizzo dei termini di designazione relativi al prodotto a denominazione di origine protetta “Mozzarella di bufala campana”*’ previsti nel DECRETO 21 luglio 1998, seppur a suo tempo lungimiranti, non soltanto risultano, in qualche modo, soltanto invocabili (non trattandosi, come è noto, di disposizioni cogenti) con riferimento al territorio nazionale, ove peraltro sono frequentemente disattesi dagli operatori; ma, aspetto ben più rilevante, non sembrano essere in sintonia con la protezione di cui beneficia la DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ sulla base dell’art. 13 del Regolamento (UE) 1151/12, della giurisprudenza della Corte, e del nuovo art. 42 del Regolamento citato.

Secondo tale disposizione, infatti, rubricata ‘Varietà vegetali e razze animali’, “*1. Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell’ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:*

- a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;*
- b) i consumatori non sono indotti in errore;*
- c) l’uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;*
- d) l’uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e*

e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica". Sulla base del secondo paragrafo della medesima disposizione, poi, al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell'uso di tali nomi.

In altri termini, si evince chiaramente dalla nuova disposizione come l'uso del nome della razza 'Bufala' nell'etichettatura di prodotti non conformi al disciplinare della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' sia da considerare legittimo soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni indicate.

Si noti, poi, concretamente, come l'uso del nome della razza 'Bufala' associato alla denominazione 'mozzarella', non soltanto chiaramente nella denominazione 'Mozzarella di Bufala', ma anche nella denominazione 'Mozzarella di latte di bufala', ogniqualvolta l'uso della denominazione 'mozzarella' non è obbligatorio, trattandosi di prodotto la cui denominazione di vendita legale corrisponde a 'formaggio fresco a pasta filata', risulta ancora più censurabile, alla luce della nuova disposizione.

In virtù di quanto indicato, tra le attività finalizzate alla tutela e salvaguardia della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana', uno dei principali compiti che l'art. 53, comma 15 della legge n. 128/98, come sostituito dall'art. 14, comma unico della legge n. 526/99, ed i pertinenti Decreti attuativi, affidano allo scrivente Consorzio, vi sarà pertanto *in primis* l'azione mirata ad assicurare il rispetto sul mercato dell'Unione europea, ivi compreso il mercato nazionale, della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' nei confronti di formaggi freschi a pasta filata ottenuti da latte di bufala la cui etichettatura sia suscettibile di evocare quest'ultima sulla base della protezione offerta dall'art. 13 del Regolamento (UE) 1151/12, dalla giurisprudenza della Corte, e dal nuovo art. 42 del Regolamento più sopra richiamato.

In tal senso, si auspica che la cosiddetta protezione *'ex officio'* delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari introdotta dal Regolamento (UE) 1151/12 possa agevolare, in particolare ove sollecitata dallo scrivente Consorzio, la tutela effettiva della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' sul territorio dell'Unione europea.

Nei paesi extra Ue, a meno che si tratti di paesi con i quali l'Unione abbia concluso accordi bilaterali per la protezione delle IG con un ambito di protezione analogo a quello previsto dal Regolamento (UE) 1151/12 (es. Svizzera), l'azione finalizzata a tutelare e salvaguardare la DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' è ancora più difficile.

Trattandosi, però, in diversi casi, di paesi che possono rappresentare un mercato importante per l'esportazione del prodotto e, quindi, per i produttori di Mozzarella di Bufala Campana DOP, il Consorzio è determinato ad agire per assicurare, nella misura del possibile, compatibilmente con gli strumenti giuridici a disposizione nei singoli paesi, la massima protezione alla denominazione.

In tal senso, come evidenziato nel dettaglio più innanzi, il Consorzio si è adoperato fortemente negli ultimi anni per assicurare in tali paesi la protezione della denominazione 'Mozzarella di Bufala Campana', generalmente attraverso la figura del marchio collettivo/di certificazione.

Benché i risultati raggiunti possano considerarsi soddisfacenti, è comunque intenzionato a rafforzare tale protezione avvalendosi di tutti gli strumenti giuridici a disposizione e, in questa direzione, si attiverà per ottenere la registrazione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ in seno all’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale.

Allo stesso modo è intenzionato a realizzare uno studio per poi presentare, nei paesi di maggior interesse che presentano un sistema *sui generis* di protezione delle IG, la domanda di registrazione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ oppure, nei paesi privi di tale sistema, la domanda di registrazione della denominazione come marchio collettivo/di certificazione. In tal senso, indicazioni già molto utili sono offerte dal Manuale pratico per i Consorzi ‘Proteggere le Indicazioni Geografiche nei mercati emergenti (Brasile, Russia, India e Cina – Paesi BRIC).

E’ inoltre determinato ad attivarsi per presentare la domanda d’intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento (CE) 1383/03 con riferimento alla DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ ed al marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare.

Infine, considerata la già evidenziata presenza sul mercato dell’Unione europea di diversi formaggi freschi a pasta filata ottenuti da latte di bufala la cui etichettatura, a parere dello scrivente Consorzio, è suscettibile di evocare, agli occhi del consumatore, il formaggio fresco a pasta filata che beneficia della DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’, si rende necessaria una costante azione di monitoraggio, con particolare riferimento al mercato nazionale ed a determinati paesi, nell’interesse primario dei consumatori.

Tale monitoraggio riguarderà anche il settore delle collettività.

Le possibili violazioni riscontrate a seguito di tale attività di monitoraggio determineranno l’assunzione, da parte del Consorzio, delle azioni di tutela legale opportune, come di seguito meglio illustrate.

Tali azioni, pertanto, riguarderanno *in primis* i paesi dell’Unione europea, senza peraltro tralasciare gli interventi nei confronti di prodotti rinvenuti su mercati extra Ue nei quali, sulla base della protezione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ ottenuta negli ultimi anni dal Consorzio a seguito della propria attività di registrazione della denominazione e/o del marchio utilizzato come segno distintivo del prodotto.

Infine, il Consorzio continuerà ad affidare ad una società esterna un incarico circa la sorveglianza sui marchi depositati da terzi e potenzialmente in conflitto con la DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ e/o i marchi registrati dal Consorzio. Tale attività di sorveglianza, che da anni riguarda gli Stati Uniti d’America e il Canada, sarà estesa a livello mondiale.

**Azioni da porre in essere:**

- presentazione della domanda di registrazione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ in seno all’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale;

- presentazione della domanda di registrazione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ in paesi di particolare interesse che presentano un sistema *sui generis* di protezione delle IG (es. Federazione Russa, Norvegia, India);
- presentazione della domanda di registrazione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ e/o della domanda di registrazione/rinnovo del marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare nei paesi privi del sistema *sui generis* di protezione delle IG;
- sorveglianza dei marchi depositati o registrati da terzi in ambito internazionale e, se del caso, presentazione avanti ai competenti uffici delle opportune osservazioni/opposizioni o inizio delle opportune azioni di nullità avanti ai competenti uffici o giudici;
- presentazione della domanda d’intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento (CE) 1383/03 con riferimento alla DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ ed al marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare;
- monitoraggio sul mercato, anche in relazione alle collettività, finalizzato ad assicurare il rispetto della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ e del marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare, con particolare riferimento ai seguenti paesi: Italia (anche attraverso prelevamento di campioni da parte degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza legati da un rapporto di lavoro al Consorzio), Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna;
- invio di lettere di diffida ed assunzione di eventuali azioni legali, in particolare sul territorio dell’Unione europea, ivi compreso il territorio nazionale, al fine di assicurare il rispetto della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ e del marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare;
- presentazione di esposti alle Autorità degli Stati membri dell’Unione responsabili del controllo sul mercato sul rispetto delle denominazioni di origine protette ed indicazioni geografiche protette sulla base del Regolamento (UE) 1151/12;
- invio di lettere di diffida ed assunzione di eventuali azioni legali nei paesi terzi ove sia assicurata la protezione della denominazione e/o del marchio utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare;

#### Azioni svolte

Le azioni realizzate negli ultimi anni dal Consorzio, anche con il sostegno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, hanno avuto come obiettivo innanzitutto assicurare la protezione della denominazione ‘Mozzarella di Bufala Campana’ in paesi terzi, e ciò è avvenuto in particolare con la registrazione del logo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare, sempre come marchio collettivo o di certificazione. E’ stato così possibile ottenere la registrazione dello stesso in paesi di particolare interesse quali, ad esempio, Stati Uniti d’America, Canada, Svizzera, Giappone, Australia ed Argentina. La domanda di registrazione è attualmente in corso in Brasile ed India, mentre in altri paesi, quali Cina e Federazione Russia, la registrazione veniva negata (si veda **Allegato a.1**).

Le azioni del Consorzio sono state peraltro indirizzate anche ad impedire l’uso sul mercato di etichettature che potessero evocare, agli occhi del consumatore, il formaggio che beneficia della DOP ‘Mozzarella di Bufala Campana’ per formaggi freschi a pasta filata prodotti interamente o parzialmente con latte di bufala non conformi al pertinente disciplinare.

Tra le principali iniziative assunte in tempi recenti basti ricordare l'azione nei confronti di un operatore svizzero che commercializzava sul territorio svizzero un formaggio fresco a pasta filata contenente latte di bufala e il 20% di latte di mucca recante un'etichettatura caratterizzata, tra le altre, dalle seguenti informazioni: la designazione 'Mozzarella di bufala', l'immagine raffigurante la testa di una bufala, l'uso dei colori bianco, rosso e verde.

A seguito dell'intervento del Consorzio, assistito in tale vicenda da uno studio legale, fondato sulla normativa svizzera in materia di etichettatura di derrate alimentari e sulla protezione garantita sul territorio svizzero alla DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' in virtù dell'ACCORDO tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° dicembre 2011, sostanzialmente analoga a quella oggi prevista dall'art. 13 del Regolamento (UE) 1151/12, l'operatore si impegnava a modificare la denominazione del prodotto in questione, in modo tale da utilizzare una etichettatura non più suscettibile di ledere la DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' e di ingannare i consumatori.

Il Consorzio, poi, invitava un operatore immesso nel sistema di controllo della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' a modificare diverse informazioni presenti sul proprio sito web, in quanto idonee a far ritenere al consumatore che formaggi freschi a pasta filata prodotti con latte di bufala non conformi al pertinente disciplinare, promossi sul sito, beneficiassero della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana'. Anche tale caso veniva risolto in via bonaria.

Infine il Consorzio presentava, assistito dai propri consulenti in marchi, osservazioni di terzi avanti all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) al fine di impedire la registrazione di un marchio, rivendicato per 'latte e prodotti derivati dal latte in particolare mozzarelle', in quanto suscettibile di rientrare, a parere del Consorzio, nell'ipotesi di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) 510/06 [oggi Regolamento (UE) 1151/12]. Purtroppo le osservazioni presentate del Consorzio risultavano infruttuose e la domanda di marchio in questione veniva accolta. Il Consorzio sta quindi valutando le azioni più opportune da assumere per tale caso, che formeranno parte delle attività da porre in essere nell'imminente futuro.

#### **Concreta attuazione.**

Per l'attuazione delle iniziative più sopra illustrate il Consorzio si avvarrà, oltre che del proprio personale dipendente, della collaborazione di agenzie e professionisti con esperienza nelle materie interessate.

#### **Preventivo di spesa**

Le iniziative proposte dal Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana nei termini più sopra illustrati possono essere riassunte come di seguito indicato, con i preventivi di spesa corrispondenti.

##### **1. Registrazione marchi a livello nazionale ed internazionale**

Registrazione della denominazione di origine in seno all'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale.

Costo preventivato € 1.000,00

Registrazione della denominazione di origine in paesi di particolare interesse che presentano un sistema *sui generis* di protezione delle IG (es. Russia, Norvegia, India).

Costo preventivato € 12.000,00

Registrazione/rinnovo, nei paesi di particolare interesse che non prevedono un sistema *sui generis* di protezione delle IG, della denominazione come marchio collettivo/di certificazione e/o del marchio figurativo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare.

Costo preventivato € 14.000,00

Presentazione della domanda d'intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento (CE) 1383/03 con riferimento alla DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' ed al marchio collettivo utilizzato come segno distintivo del prodotto conforme al disciplinare.

Costo preventivato € 3.000,00

**Costo preventivato totale del capitolo € 30.000,00**

## **2. Tutela legale dei marchi a livello nazionale ed internazionale**

### **a) Tutela legale nei paesi UE**

Lettere ed azioni amministrative avanti ad uffici marchi per opposizioni/osservazioni del Consorzio circa i marchi depositati da terzi in conflitto con la DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' e/o i marchi registrati dal Consorzio.

Costo preventivato € 8.000,00

Lettere di diffida ed azioni avanti ai giudici per violazione della DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' e/o dei marchi registrati dal Consorzio.

Costo preventivato € 40.000,00

### **b) Tutela legale nei paesi extra Ue**

Lettere ed azioni amministrative avanti ad uffici marchi per opposizioni/osservazioni del Consorzio circa i marchi depositati da terzi in conflitto con la DO 'Mozzarella di Bufala Campana' e/o i marchi registrati dal Consorzio.

Costo preventivato € 8.000,00

Lettere di diffida ed azioni avanti ai giudici per violazione della DO 'Mozzarella di Bufala Campana' e/o dei marchi registrati dal Consorzio.

Costo preventivato € 20.000,00

**Costo preventivato totale del capitolo € 76.000,00**

## **3. Monitoraggio (prelievo ed analisi di campioni, reperimento campioni)**

Attività di monitoraggio sul mercato svolta dal Consorzio nei paesi Ue ed extra Ue

Costo preventivato totale del capitolo € 20.000,00

6. Altri eventi connessi ad attività di tutela legale


Sorveglianza internazionale circa i marchi depositati da terzi in conflitto con la DOP 'Mozzarella di Bufala Campana' e/o i marchi registrati dal Consorzio.


Costo preventivato totale del capitolo € 600,00

Totale costo del progetto € 126.600,00

### Esempi di contraffazione- ITALIA







AZIENDA  
AGRICOLA  
CASEIFICIO




## Esempi di contraffazione- ESTERO



info@purtutti.com





Met de romige Mozzarella di Bufala van Purtutti haalt u het gevoel van Italië in een handomdraai in huis. In tegenstelling tot gewone Mozzarella, wordt Mozzarella di Bufala vervaardigd uit melk van de waterbuffel. Naast een porseleinwitte kleur zorgt dat voor een heerlijke, intense smaak. Italië, thuis op tafel.

**Buon appetito!**

Mozzarella di Bufala is het eerste product van een uitgebreide lijn. Binnenkort volgen ook: Burrata, Griekse salade kaas, Ricotta, Mascarpone en Baccaroumi.



**Recepten**

Benieuwd naar Mozzarella di Bufala? Probeer eens één van de volgende recepten:


- Peperonata met buffel mozzarella ▶ 
- Buffelmozzarella met pistou ▶ 

Purtutti is onderdeel van **fabrelac**

<http://www.purtutti.com/>

**fabrelac**  
Mozzarella and more...

info@fabrelac.be



**Consument**

Mozzarella di Bufala is het eerste product van een uitgebreide lijn. Binnenkort volgen ook: Burrata, Griekse salade kaas, Ricotta, Mascarpone en Baccaroumi.


Naar de Purtutti site voor productinformatie en recepten ▶

### Industrie

Fabrelac is een moderne zuivelfabriek gespecialiseerd in de productie van, hoogkwalitatieve producten, bestemd voor verdere processing of ingrediënten voor andere industriële toepassingen. Het assortiment bestaat uit Mozzarella, wei derivaten en room. Deze producten worden gebruikt in de pizza industrie, de ijs industrie, in kaasproducten en patisserie.

Fabrelac BVBA, Industrieterrein Kanaal-Noord 1424, 3960 Bree, België  
Telefoon: +32 89 47 26 00, fax: +32 89 47 26 02, e-mail: [info@fabrelac.be](mailto:info@fabrelac.be)

Fabrelac is producent van **PURTUTTI**



€ 4,00



\*17STC0016120\*